

CCCVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	11679
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. (375)	11679
PRESIDENTE	11679, 11681
CAPALozZA	11679
AMATUCCI	11690
AMADEI	11695
Proposta di legge (Ritiro):	
PRESIDENTE	11704
Proposte di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	11704

La seduta comincia alle 10.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta antimerediana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Vita e Togni.

(I congedi sono concessi).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950. (375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

L'onorevole ministro della giustizia desidera che la Camera sia avvertita che, essendo egli trattenuto al Consiglio dei ministri, è qui rappresentato dall'onorevole sottosegretario. Non appena avrà esaurito gli affari di sua competenza, egli presenzierà al seguito della discussione.

È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALozZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gravi, pressanti, spesso angosciosi problemi sono stati trattati da colleghi che mi hanno preceduto e saranno trattati da colleghi che mi seguiranno. A molte delle cose che sono state dette e, immagino, a molte delle cose che saranno dette, io potrei ben apporre la mia firma, perché vi sono aspetti della convivenza sociale e civile e della morale giuridica che uomini di studio non soltanto della mia parte, ma anche di parte diversa, forse anche di parte avversa, se sono uomini di cuore, impostano, approssimativamente, nella stessa maniera. Basti pensare a quelli della umanizzazione della pena, della riforma del regime carcerario,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

della semplificazione e dell'allargamento dell'istituto della liberazione condizionale; a quelli connessi alla riforma dei codici, a quelli che riguardano la moralizzazione della professione forense e lo stato giuridico ed economico dei magistrati; basti pensare, finalmente, al problema che concerne un provvedimento di larga, di sostanziosa amnistia e condono, che renda giustizia a tanti innocenti perseguitati, che possa riaprire un varco alla speranza nella vita onesta a tanti travati, che contribuisca a ricostruire tante famiglie percorse dalla sventura e spesso distrutte.

Ma io penso, onorevoli colleghi, che ormai alle parole bisogna far seguire i fatti. Occorre, cioè, che gli uomini che appartengono al raggruppamento governativo non si limitino ad invocazioni poco concludenti, a critiche epiderniche, a commosse perorazioni di bell'effetto estetico; ma facciano opera energica e valida di persuasione, di pressione sui loro colleghi di gruppo e sul Governo, al fine che non succeda che l'anno prossimo si abbiano qui a discutere gli stessi problemi che discutiamo quest'anno, che sono poi i problemi che sono stati discussi l'anno scorso, alcuni dei quali da tanto tempo — forse dal tempo della nostra unificazione nazionale — vengono riproposti e non risolti.

Occorre che, sia all'umanità che soffre e che va in isfacelo nelle carceri ed a tutto quel mondo che le ruota intorno, sia anche a tutta quella categoria di nobilissimi lavoratori della mente e collaboratori della giustizia che sono i magistrati e che sono anche gli avvocati, si dia la prova che il Parlamento della Repubblica democratica non è un'accademia vana, querula ed inconcludente, ma un arengo di studi concreti e costruttivi, un'officina di meditate realizzazioni.

Certo è, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, che purtroppo, mentre da un lato i capitoli del bilancio che noi discutiamo sono ben lontani dal tendere alla realizzazione di quelli, fra gli obiettivi cui ho accennato, che comportano un onere finanziario (ricordava l'altro giorno l'onorevole Gatto, democristiano, che solo l'1,90 per cento del complesso del bilancio statale riguarda il bilancio della giustizia e opportunamente ripeteva, citando una felice espressione del compagno onorevole Targetti, che dal bilancio della giustizia si misura la civiltà di un popolo); dall'altro lato, anche per quanto riguarda la riforma di istituti giuridici e la concessione di un atto di clemenza, che non solo non comportano oneri, ma al contrario, un risparmio di spesa per l'erario, le interviste

di uomini responsabili del Governo e l'atteggiamento della stampa democristiana (per la verità su tale questione i democristiani sono isolati perfino dai loro alleati governativi) non danno affidamento di rapide e positive soluzioni.

Io non mi propongo un *excursus* sui problemi di cui sopra: mi propongo soltanto una indagine limitata e per quanto possibile circoscritta sull'andamento, sull'indirizzo generale della giustizia in Italia in relazione alla Costituzione democratica e repubblicana. E, per la brevità, cercherò il più possibile di attenermi ad esempi pratici, ad esempi concreti, tanto più in quanto lo stesso tema è stato anticipato ieri tanto bene, con tanto calore, con tanta saporosa eloquenza, dal compagno onorevole Ferrandi.

Onorevoli colleghi, il ministro guardasigilli, secondo la scienza costituzionalistica, è un po' il consulente giuridico del Governo, ed ha un compito particolare e preminente nel gabinetto: io mi riferisco alla trattativa tradizionale e voglio citare, press'a poco con le stesse parole, il pensiero dell'Orlando, traendolo dal suo classico testo di diritto amministrativo. Il ministro guardasigilli — egli dice — ha il compito di vigilare l'esercizio della giustizia in tutti i suoi gradi, di curare la custodia e l'applicazione delle leggi, sollecitando, ov'è uopo, a tale effetto, gli uffici del pubblico ministero, di sorvegliare le istituzioni che codici e leggi disciplinano, anche nell'interesse dei singoli cittadini.

Ora, poiché la Carta costituzionale è, come ormai è pacifico nella scienza costituzionalistica e nella giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, un corpo di norme talvolta positive e cogenti a tutti gli effetti, anche a quello abrogativo delle disposizioni contrastanti e incompatibili, talaltra costituenti un programma legislativo, valido, in ogni caso, quale fonte di interpretazione evolutiva del diritto scritto; come tale la Carta costituzionale deve essere intesa e deve essere rispettata: deve essere intesa e rispettata non soltanto dai singoli cittadini, ma anche e soprattutto dagli organi pubblici, dai pubblici poteri, anche e soprattutto dal ministro della giustizia che ha i compiti di cui poc'anzi parlavo, anche e soprattutto dai magistrati che della legge devono essere i più validi, i più saggi, i più autorevoli custodi. Infatti, c'è una norma della Costituzione. L'articolo 54, che è precisa, è puntuale a questo proposito: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

E la parte finale, la parte conclusiva, la parte promulgatrice — credo così si possa dire — della Costituzione detta: « La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato ».

Da qui, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, discende, a mio avviso, il dovere giuridico, il dovere legislativo del ministro guardasigilli di farsi iniziatore, quasi motore, in ogni caso di farsi favoreggiatore di tutte le leggi che applichino la Costituzione, di opporsi a quelle leggi che eventualmente possono essere proposte dai ministri o da deputati o da senatori, in quanto contrastino con la lettera e con lo spirito della Carta costituzionale, di sollecitare sempre, di indirizzare dovunque al rispetto della Costituzione i cittadini singoli e i pubblici poteri. E discende altresì il dovere (pure qui dovere giuridico, dovere legislativo) della autorità giudiziaria, dei magistrati sia inquirenti, sia giudicanti, di ispirare tutta la loro alta funzione a rendere vive, vitali, operanti, le norme della Carta costituzionale, a farne, per così dire, la linfa energetica, rigeneratrice, del diritto scritto e delle applicazioni del diritto scritto alle fattispecie concrete.

A questo punto e con questa premessa, ritengo che sia opportuno, anzi necessario, che noi ci facciamo due diverse domande, che noi ci poniamo due diversi quesiti.

La prima domanda è questa: ha ottenuto il ministro della giustizia a questo suo compito delicatissimo e nobilissimo, che gli attribuisce un privilegio di dignità nell'ambito del Governo e che, in questo stadio di edificazione legislativa gli assegna un compito di rilievo nella nostra millenaria storia giuridica?

La seconda domanda è questa: sono i magistrati fedeli all'impegno, fedeli al compito che loro attribuisce, che loro affida la Costituzione democratica e repubblicana?

Alla prima domanda, in verità, non è lecito (ed io penso che non sia lecito ad alcuno) rispondere affermativamente. Lo dico con dispiacere, lo dico con disappunto, perché il ministro Grassi — che è assente — sa che ho deferenza per lui come cittadino privato e come studioso. Ma questa è la verità: e la verità bisogna dirla!

Onorevoli colleghi, io voglio prescindere da quelle che sono state le violazioni denunciate da noi e già scontate, le conclamate violazioni, che sono avvenute perfino qua dentro, che sono state perpetrate, cioè, con delle leggi, come, per tacer d'altro, il rinvio

delle elezioni regionali. Io non voglio risolvere ora queste questioni, non voglio attardarmi ora su questi problemi. Voglio ricordare, piuttosto, qualche altro caso, dare qualche altra prova.

Onorevoli colleghi, io vedo qui parecchi di voi, che fanno parte della Commissione della giustizia. Ebbene, sarà opportuno che io cominci col rilevare e col porre in evidenza come proprio alcuni giorni or sono, nella seduta della Commissione permanente della giustizia del 20 settembre, in sede legislativa, il ministro della giustizia, che era presente a quella riunione, non ha pronunciato verbo, non ha sollevato eccezione per la patente e sfacciata violazione dell'articolo 72, terzo comma, della Carta costituzionale, allorché con un semplice voto della maggioranza, di quella Commissione, si è negato ai deputati il diritto che loro proviene dalla legge fondamentale della Repubblica, il diritto che loro proviene dalla Costituzione, di riportare in Assemblea un disegno di legge, il disegno di legge sulle locazioni, che era stato demandato alla Commissione in sede legislativa. E ciò quantunque la domanda fosse suffragata dalle firme regolamentari e, si noti bene, dalle firme non del quinto dei deputati componenti la Commissione, ma del decimo dei deputati componenti l'Assemblea, tanto che si è perfino violata una norma di competenza: della cosa doveva essere investito subito il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella parla contro la Camera, non contro il ministro della giustizia.

CAPALOZZA. Non sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, io le dico che siamo di fronte ad una deliberazione con cui la Camera ha delegato la Commissione. Ella può giudicare come vuole, ma evidentemente non può essere chiamato in causa il ministro della giustizia.

CAPALOZZA. Noi diamo una impostazione del tutto diversa a questo problema.

PRESIDENTE. Non si tratta di un'impostazione diversa: è una constatazione di fatto. Basta che ella ricordi la procedura seguita per questa deliberazione, e vedrà che sono nel vero asserendo ciò che asserisco.

CAPALOZZA. Lungi da me l'idea di polemizzare con lei, signor Presidente, ma devo rilevare, se mi consente (e poi passerò ad un altro punto, ripromettendomi di riproporre il problema nel corso della discussione della legge sulle locazioni dinanzi alla Commissione, oppure allorché la legge

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

delle locazioni verrà in Assemblea dopo che gli articoli siano stati dalla Commissione approvati), devo rilevare che si tratta proprio di un'errata impostazione, e non errata da parte nostra, perché il voto dell'Assemblea può, tutt'al più (o per lo meno v'ha chi ritiene che possa), nel quadro della Costituzione, rimettere alle Commissioni in sede legislativa un disegno di legge di cui si sia già iniziato l'esame in Assemblea, ma non può, evidentemente, un voto della Camera togliere il diritto che i deputati hanno di riportare in qualunque momento quel disegno di legge in Assemblea.

Questa non è soltanto la nostra opinione: questa è l'opinione pacifica che risulta dai lavori preparatori, è l'opinione di tutti i legislatori della Carta e di tutti i commentatori, ch'io mi sappia. Mi sono fatto un dovere di consultare i lavori preparatori della Costituzione e gli atti parlamentari relativi alla discussione, al Senato e alla Camera, per le modificazioni del regolamento, cioè per adeguare i regolamenti del Senato e della Camera alla Carta costituzionale; ed ho visto sempre che la nostra tesi vi trova conferma, senza che alcuna voce le si sia mai levata contro in sede di interpretazione della volontà legislativa.

E giacché sono in argomento, citerò le sedute pomeridiane del 14 e del 15 ottobre 1947 dell'Assemblea Costituente, citerò la seduta del 10 giugno 1948 del Senato e la seduta del 15 settembre 1948 della Camera. E, per concludere, ricorderò che la stessa richiesta che venne avanzata in questa Camera dal vicepresidente della Commissione, che fungeva da presidente, l'onorevole Avanzini, per la rimessione alla Commissione, avvenne proprio in base all'articolo 72 della Costituzione, come, evidentemente, non poteva non essere, e che le dichiarazioni che da parte nostra sono state fatte rimanevano nell'ambito dell'articolo 72: non potersi, cioè, togliere ai deputati — il quinto dei componenti la Commissione o il decimo dei componenti l'Assemblea — il diritto di chiedere quello che la Carta costituzionale consente che essi chiedano.

Comunque, ripeto, di questo problema si discuterà a fondo in un momento diverso, non qui di passaggio nell'ambito del bilancio di giustizia. Ma io mi sono permesso di fare questo appunto, perché presente e consenziente alla violazione della Costituzione è stato il ministro guardasigilli in persona. E se non basterà discuterla dinanzi all'Assemblea, la questione sarà portata, quando del caso e appena possibile, dinanzi alla Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, devo poi dire che non mi consta — credo che non consti a nessuno né del nostro né di altri settori della Camera — che il ministro della giustizia abbia fatto alcunché per la violazione continua, pervicace, sistematica, dell'articolo 13, IV comma, della Costituzione, che dispone: « È punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ». È stato già parlato ampiamente di questo. Alla Camera ascoltammo l'anno scorso la parola autorevole dell'onorevole Calamandrei. Ieri, abbiamo ascoltato la parola degli amici Buzzelli e Ferrandi. Ma io debbo aggiungere qualcosa. Non mi risulta — credo che non risulti a nessuno — che abbia avuto alcun seguito in sede penale o in altra sede punitiva quel terrificante episodio di violenza fisica, verificatosi verso la fine del mese di maggio di quest'anno nella casa penale di Gorgona, in provincia di Livorno, ove detenuti della colonia sono stati vigliaccamente e selvaggiamente aggrediti e maltrattati, e parecchi sono stati feriti dagli agenti di custodia e da una trentina di carabinieri inviati sul posto al comando di un ufficiale. Una vera spedizione punitiva, onorevoli colleghi! Una spedizione punitiva contro degli inermi, dove non si sa se ammirare di più la viltà o la ferocia: episodio che l'onorevole ministro e, penso, anche l'onorevole sottosegretario di Stato debbano conoscere bene, episodio che si è svolto sotto gli occhi degli abitanti della colonia, e persino dei bambini, che lo hanno descritto nei loro compiti di scuola con la fredda precisione documentaria dei fanciulli. Oh, davvero un edificante esempio di educazione scolastica e civile, che vivamente raccomando all'onorevole Gonella!

Il ministro di grazia e giustizia ha fatto spesso esattamente l'opposto di quanto egli ha il dovere giuridico di fare, ai sensi di quell'articolo della Costituzione che or ora ho citato. Egli persiste a fare violare questa norma, impedendo ai detenuti di leggere i giornali o i libri di letteratura politica, che essi desiderano, mentre li si costringe a leggere, se qualcosa vogliono leggere, la stampa governativa, magari la stampa filo-fascista. Ho presentato una interrogazione a questo proposito, ma ho avuto una risposta che è tutt'altro che concludente e soddisfacente.

E cosa dire del sistema infame degli interrogatori estenuanti e sanguinosi, condotti persino con l'ausilio del fuoco e degli stupefacenti, quegli interrogatori che riducono davvero il prevenuto ad un automa senza volontà e di cui si è avuto notizia di recente,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

specie attraverso quella stampa certo più vostra che nostra, che è la stampa dei grandi settimanali illustrati a rotocalco cosiddetti indipendenti, nei riguardi dell'istruttoria contro Rina Fort e del processo che si sta celebrando a Milano contro il bandito Barbieri?

Sono gli interrogatori dell'epoca della tortura, contro cui si è levato Cesare Beccaria; sono gli interrogatori della polizia politica nazista, fascista o repubblicana, di cui abbiamo ormai una tragica letteratura autobiografica (basterebbe ricordare *Il mio granello di sabbia*, di Luciano Bolis); sono gli interrogatori del *Processo* di Pabst, che ha fatto fremere di orrore gli spettatori degli schermi di tutto il mondo. In alcune questure, in alcune caserme dei carabinieri e della polizia della Repubblica italiana, è così che si conducono gli interrogatori e le indagini, è così che si imbastiscono gli atti di polizia giudiziaria: quella polizia giudiziaria, che, per l'articolo 109 della Costituzione, è alle dirette dipendenze della magistratura, quegli atti che costituiscono la principale, spesso l'unica fonte di convincimento dei giudici, spesso addirittura il canovaccio, almeno in linea di fatto, delle sentenze penali.

C'è dell'altro ancora. Persino l'onorevole Gatto, di parte democristiana, lamentava che sia di là da venire il Consiglio superiore della magistratura: al quale devono essere affidate tutte le attribuzioni relative al governo ed alla disciplina della magistratura, cioè, come detta l'articolo 105 della Carta costituzionale, « le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ». Non è mancato, si sa — commenta un autorevole giornale di categoria dei magistrati: *La Giustizia* di Napoli — in sede di elaborazione della Costituzione, il tentativo di sottrarre al Consiglio superiore i provvedimenti riguardanti i trasferimenti, che sono la materia più delicata e pericolosa, ma il tentativo fu mandato a vuoto, checché ne pensi qualche interprete piuttosto bizantino.

È evidente, onorevoli colleghi, che se i provvedimenti di trasferimento non fossero sempre e comunque devoluti al Consiglio superiore, verrebbe meno il principio stesso della indipendenza della magistratura, legata al concetto della inamovibilità del giudice. E fino a che il Consiglio superiore non sarà stato istituito e non sarà funzionante nella pienezza delle sue attribuzioni costituzionali, l'indipendenza della magistratura, tanto solennemente proclamata, non solo resterà una lustra, come è stata sempre

sinora, ma non sarà dato a questa indipendenza neppure un primo avvio, sia pure nei limiti e con tutte le riserve di ordine ambientale e di ordine sociale che solo un profondo rinnovamento economico e politico della nostra società saprà definitivamente superare e rimuovere.

Molti altri appunti e molte altre osservazioni potrebbero e dovrebbero esser fatti, ma io desidero passare rapidamente alla seconda domanda che mi ero proposta, e cioè se i magistrati, nella loro funzione di applicazione del diritto obiettivo al caso concreto, siano fedeli alla consegna che loro affida la Carta statutaria. Ebbene, onorevoli colleghi, debbo dire subito che a questa seconda domanda, contrariamente alla prima, deve risponderci, in linea di massima, in senso nettamente affermativo. Perché? Perché salvo immancabili ed anche gravi eccezioni, che vedremo episodicamente, i magistrati italiani sia nell'esercizio del loro ministero, sia nell'opera feconda e preziosa di collaborazione all'elaborazione delle leggi, sia nell'indagine scientifica degli istituti e delle norme positive vigenti, hanno portato e portano una mentalità larga e progressiva, uno slancio di rinnovamento, un contributo di pensiero che vanno segnalati ed ammirati.

Basti ricordare le sentenze, alle quali ho accennato in principio, della Suprema Corte e del massimo collegio di giurisdizione amministrativa, cioè del Consiglio di Stato, che riguardano il carattere positivo e cogente di parecchie delle norme costituzionali, le sentenze di moltissimi pretori, tribunali, corti regionali, sui fatti successivi all'attentato fascista all'onorevole Togliatti, capo dell'opposizione, di cui si è parlato già ieri per bocca dell'onorevole Ferrandi; basti ricordare anche alcune sentenze, che riconoscono non costituire reato l'occupazione di terre incolte (so che vi sono sentenze recenti che affermano il contrario, però ve ne sono anche che affermano questo principio) ed altre che riconoscono non costituire reato la ripartizione dei prodotti mezzadrili in misura diversa da quella stabilita dai capitolati, ritenendo o che si tratti di una controversia tipicamente civilistica o che si tratti di attività dalla quale esula l'elemento doloso, cioè la coscienza e la volontà del fatto illecito, richiesto dal nostro diritto penale positivo.

Basti ricordare la sentenza del tribunale di Roma nel noto processo cosiddetto di *Vie Nuove*, per preteso vilipendio alla religione; le sentenze di proscioglimento istrut-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

torio del pretore di Reggio Emilia, che ritiene, in tema di giornali murali, abrogato l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, in quanto incompatibile con la norma costituzionale sulla libertà di stampa e con la nuova disciplina organica della stampa di cui alla legge, se ben ricordo, dell'8 febbraio 1948.

Basti ricordare le sentenze torinesi, in tema di libertà di stampa e di diritti della cronaca; basti ricordare le sentenze dei pretori di Pesaro, di Fano e di altre località, sulla petizione della pace, quantunque siano, queste, delle sentenze incomplete ed insufficienti, perché fanno dipendere la carenza del reato solo dall'illegittimità dell'ordine del questore: ché, se il divieto di raccogliere le firme fosse stato dato dal prefetto, ai sensi dell'articolo 2 della più fascista delle leggi, la legge di pubblica sicurezza, anziché dal questore, l'ordine, secondo quei pretori, sarebbe stato legittimo, e il reato vi sarebbe stato. Tesi senza dubbio erronea, perché in evidente contrasto con tutte le disposizioni sulle libertà civili e politiche, cioè con quel complesso di disposizioni contenute negli articoli 13, 16, 18, 21, 49, oltreché con la disposizione dell'articolo 50 della Carta costituzionale, che riguarda il diritto di petizione.

Onorevoli colleghi, quell'illustre giurista che è Ernesto Battaglini, avvocato generale della Corte di cassazione, scrive così nell'ultimo fascicolo della rivista *Il Nuovo Diritto* (settembre 1949, pagina 359), che si pubblica qui a Roma: «Le disposizioni della Costituzione che concernono le libertà civili concorrono a formare quello *status libertatis* del cittadino, in forza del quale nessuna restrizione della libertà personale può sussistere se è incompatibile con le dette disposizioni costituzionali». E un illustre studioso antifascista, Gaetano Salvemini, si è espresso di recente in modo analogo, affermando su *Il Mondo* (6 agosto 1949, pagina 3) che «la libertà e la democrazia (cioè i diritti di libertà eguali per tutti i cittadini, senza distinzione di classi o di opinioni politiche o religiose) non consistono nell'andare a mettere un pezzo di carta in un'urna ogni tanti anni. Consistono nell'insieme dei diritti personali (inviolabilità della persona, inviolabilità del domicilio, sicurezza contro arresti o condanne arbitrarie, segreto epistolare ecc.) e dei diritti politici (libertà di parola, di religione, di stampa, di associazione, di riunione ecc.). I diritti politici in tanto hanno senso in quanto coronano ed assicurano i diritti personali. Dove i diritti personali non sono gelosamente

garantiti dalla coscienza morale dei cittadini e dalla legge e dal costume non solo contro le prepotenze private, ma anche contro gli abusi delle autorità pubbliche e della polizia, gli stessi diritti politici sono aboliti e ridotti ad una burletta».

Oggi succede quello che il Salvemini paventa e deplora: vengono aboliti e ridotti ad una burletta i diritti politici, col pretesto di venerare il mito dell'ordine pubblico, del quale qualunque brigadiere dei carabinieri è il sacro sacerdote!

Onorevoli colleghi, dicevo che la risposta affermativa che ho dato, e che ho dato senza riserve, postulava però delle eccezioni: tutte le regole hanno le loro eccezioni. Sicché, vi sono delle sentenze, come quelle di cui si è parlato in quest'aula altre volte — mi sembra che anche ieri l'onorevole Ferrandi ne abbia citata qualcuna — sul concetto di sevizie particolarmente efferate, agli effetti di una scandalosa applicazione dell'amnistia del giugno 1946, o come quella Borghese che ha sollevato la commozione e l'indignazione in tutta Italia.

Vi sono sentenze, come quella nel caso D'Onofrio, sulla quale non ho bisogno di far dei rilievi per quanto riguarda la sua impostazione giuridica, perché vi sono qui dei giuristi, i quali, certamente, anche se non vogliono dirlo ad alta voce, nella loro coscienza e nella loro sapienza giuridica, non possono non riconoscere l'assurdità e l'insostenibilità in linea di puro diritto. Mi limito, quindi, a citare una parte del commento di una rivista non di parte nostra, *Il Mondo*, che così scriveva recentemente: «Se non vogliamo fare al tribunale l'ingiuria di crederlo ignorante della giurisprudenza del supremo collegio in materia di diffamazione e di dolo della diffamazione, dobbiamo ritenere che esso ha voluto usare una particolare benevolenza verso gli imputati». E aggiungeva: «Non troviamo assolutamente nulla di riprovevole nel fatto che il senatore D'Onofrio, in data luglio-agosto 1943, cioè subito dopo la caduta del fascismo, si adoperasse in mezzo ai nostri prigionieri per propugnare una causa che si confondeva con la causa antifascista e per recuperare intorno ad essa quanti più italiani fosse possibile».

E ancora: vi è nelle Marche un pretore che non si perita, in un capo di imputazione, di qualificare sprezzantemente il generale Markos, che è conosciuto da amici e da nemici quale il leggendario eroe della resistenza greca, e che è nel cuore di milioni di uomini liberi in tutto il mondo, come «un tal Markos»,

alla stessa guisa che i bandi e le sentenze pontificie parlavano dell'eroe dei due mondi come del « nominato Giuseppe Garibaldi ». Vi, è sempre nelle Marche, un pretore che in una sentenza, peraltro acuta e coraggiosa, scopre — il furbo — che con la petizione per la pace si vuole combattere il patto atlantico, e si dà a sciabolare giudizi politici sulla petizione stessa — questo in una sentenza! — con un semplicismo addirittura stupefacente, e — sono sue parole — sui « sedicenti difensori della pace che si agitano per raccogliere firme ed adesioni ad un programma di pace — notate il commento — quasi che esistessero per contrario persone che desiderano la guerra »!...

Non credo d'aver sbagliato definendo stupefacente un siffatto semplicismo. Evidentemente, il pretore non si accorge che i suoi apprezzamenti politici, tipicamente politici, sono proprio quelli della cricca capitalistica, della cricca dominante in Italia ed altrove, e non si accorge che i suoi giudizi sono contrari non soltanto a quelli che danno nel mondo milioni e milioni di uomini e di donne semplici, ma che danno, con essi, luminari delle lettere, delle arti, della scienza, anche giuridica.

Evidentemente, quel pretore non sa che solo con la guerra certi privilegi possono essere conservati e rafforzati, evidentemente non ricorda lo spettacolo abbastanza recente di folle inebriate di odio, che hanno invocato la guerra, che hanno applaudito i loro pazzi, frenetici governanti, che preparavano e scatenavano l'ultimo conflitto mondiale. Evidentemente quel pretore non si sofferma mai dinanzi alle edicole dei giornali dove ancora oggi troppo spesso certa stampa fa l'apologia della guerra fascista. E forse egli non ha mai scorso quei condensati di propaganda americana tipo *Selezione dal Reader's Digest*, che si pubblica in ben dodici lingue, ove si batte continuamente il tamburo di un nuovo terrificante urto tra i popoli e si preannunzia l'impiego dell'arma atomica contro le popolazioni civili e si avverte — cito alla lettera — che « presso il Comando dell'aria degli Stati Uniti i bersagli sono già stati scelti, gli aeroplani sono pronti giorno e notte, gli equipaggi sono in stato di allarme » e si minaccia di fare « all'Unione Sovietica quello che Roma fece a Cartagine ».

Per la esattezza storica, questo quaderno di *Selezione* è del marzo 1949, quando ancora non era stata data la notizia veramente atomica di Truman! Né so se *Selezione*, oggi, terrebbe lo stesso linguaggio...

Cito altri casi. Un procuratore della Repubblica, credo un facente funzioni di procuratore della Repubblica, ha elevato capi di imputazione ed ha sostenuto l'accusa contro due sindaci della mia provincia, la provincia di Pesaro, il sindaco di Urbino e quello di Auditore, niente meno che per i reati, rispettivamente, contemplati dall'articolo 421 (pubblica intimidazione) e dall'articolo 272 (apologia sovversiva e antinazionale) del codice penale, corrispondente all'articolo 4 ultimo capoverso della legge 25 novembre 1926, n. 2008, che è la famosa legge terroristica del regime fascista. Dunque, dicevo, ha sostenuto l'accusa, e prima ha elevato capi di imputazione senza che alcuno li avesse denunziati (c'era soltanto un rapporto del locale commissariato di pubblica sicurezza che aveva riferito sulle manifestazioni successive al 14 luglio 1948, senza specifica denuncia contro questi due sindaci) perché entrambi, in un comizio, che si tenne in quell'atmosfera tesa e drammatica, succeduta all'infame attentato, avevano detto press'a poco, con parole sia pure più pittoresche e più vivaci, che se i pubblici poteri non fossero stati capaci di infrenare la delinquenza fascista, se i fascisti avessero tentato nuovamente di spargere il terrore nel nostro paese, il popolo lavoratore avrebbe pensato a difendere la Costituzione e le libertà democratiche conquistate a così caro prezzo.

Ma non basta. Il tribunale ha assolto gli imputati con la formula più ampia, cioè perché i fatti non costituivano quei reati. Ma, quel facente funzioni di procuratore della Repubblica, ha interposto subito appello e lo ha interposto evidentemente per fare un piacere all'onorevole Scelba. (*Proteste al centro*). E vi dico subito il perché. Perché il prefetto di Pesaro che aveva immediatamente sospeso quei sindaci, il sindaco di Urbino e il sindaco di Auditore, avrebbe dovuto reintegrarli nella carica in base alla sentenza assolutoria (sentenza che io, pur non essendo profeta, ho ragione di ritenere debba essere confermata in secondo grado per la sua evidente fondatezza in fatto e in diritto). Senonché, col pretesto dell'appello, il prefetto non li ha reintegrati. Sono due sindaci comunisti, due sindaci fra i migliori della nostra regione. (*Commenti al centro*).

Fra i nostri colleghi ci sono parlamentari pesaresi e marchigiani. Chiedete loro del sindaco di Auditore e del sindaco di Urbino. Chiedete di questi due uomini devoti alla causa della libertà, di questi due realizzatori, i quali hanno preso le amministrazioni in uno

stato pressoché disastroso e hanno condotto innanzi una politica saggia e provvida, che ha fatto convergere intorno a loro i consensi di tutta la popolazione e anche la stima degli avversari. Uno di questi sindaci, e precisamente il sindaco di Auditere, è un partigiano combattente, un eroico partigiano combattente, per il quale è stata proposta un'alta ricompensa al valore: uno dei primi che hanno impugnato le armi contro i nazisti e contro i repubblicani: uno che non ha atteso l'ultima ora, ma non appena scoccato sul quadrante della storia l'8 settembre, immediatamente si è fatto iniziatore e organizzatore delle prime bande della resistenza e, in un conflitto a fuoco contro i tedeschi, ne ha stesi sette sul terreno. Questi sono gli uomini odiati dalla cosiddetta democrazia cristiana che ci governa!

Onorevoli colleghi, vi è a Milano un tribunale che considera vilipendio al sommo pontefice ogni mancanza di riguardo, riesumando lo spirito delle ordinanze abburgiche del 12 dicembre 1853 e del 18 giugno 1855, che punivano per lesa maestà all'imperatore le mere lesioni di riverenza e di venerazione: ma allora si era nel periodo più furioso della repressione antirisorgimentale! Vi è a Roma un tribunale, che forse per attuare questa riverenza e questa venerazione, condanna per l'articolo 244 del codice penale, cioè per atti ostili ad uno Stato estero idonei a creare (nientemeno!) complicazioni internazionali, la polemica anticlericale, come è avvenuto con quella famigerata sentenza del 23 luglio 1948, contro cui nelle riviste tecnico-giuridiche si sono levate voci molto autorevoli (il « culturame » del ministro Scelba!), come quella dell'illustre Arturo Carlo Jemolo, professore ordinario dell'università di Roma!

Vi è un pretore di Roma che considera come violazione della legge di pubblica sicurezza... (*Interruzioni al centro*) — sentite questa, onorevoli colleghi, e ponetevi in una posizione di obiettività, se potete, di umorismo — considera, dicevo, violazione della legge di pubblica sicurezza scrivere su un asfalto stradale « Viva la pace » (*Commenti al centro*): egli pretende che per fare ciò occorra avere la preventiva autorizzazione della polizia e occorra pagare la tassa! Onorevoli colleghi, oh, non crediate che sia finita: potrei continuare fino a domattina! (*Interruzioni al centro*).

Vi è ad Alessandria un pubblico ministero che, nei motivi di appello presentati dinanzi a quel tribunale, imposta il reato politico con la stessa *forma mentis* dei compilatori

del codice fascista; peggio, con la stessa *forma mentis* delle camicie nere del tribunale speciale, carnefici e non giudici!

Egli afferma che i motivi del reato sono di particolare valore sociale e morale solo quando derivino da sentimenti patriottici e risultino favorevoli all'ordinamento giuridico e politico dello Stato! E incalza, aggiungendo che « il movente politico che determinò i moti di piazza del 14 luglio non derivò da sentimenti patriottici, sentimenti banditi dal partito comunista che organizzò dette manifestazioni, e neppure dal desiderio di difendere l'ordinamento dello Stato, in quanto gli scioperi e le dimostrazioni sono deleteri per la vita della nazione e dello Stato che la rappresenta »!

Onorevoli colleghi, neppure i politici militanti giungono a tanto nell'urto vivace, e qualche volta crudo, della lotta ideologica! Neppure i politici militanti giungono a queste deformazioni, a queste deviazioni, a queste — sia pure implicite, e tuttavia altrettanto scandalose — apologie del metodo, del costume e della mentalità fascista!

Vi sono (lo vedevo proprio in questi giorni in riviste come *Cronache sociali*, come *La Via*, in giornali come *La Libertà*, organi cattolici e democristiani) delle parole talvolta serene sui comunisti e sul comunismo. Cito *La Libertà* del 14 luglio 1949, nell'articolo di fondo del suo direttore Luigi Somma, che, a proposito dei comunisti e dei loro avversari, parla della « lotta in pro di quella che, in vie diverse, usa ritenersi essere la verità » e vanta e rivendica « il reciproco rispetto e la reciproca libertà di questa lotta ».

Ma, evidentemente, il procuratore della Repubblica di Alessandria non la pensa così: evidentemente egli ha dimenticato che il partito comunista è un partito legale, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione, e precisamente dall'articolo 49; ha dimenticato che illegale per la Costituzione è, invece, il partito fascista, cioè quel partito che aveva le stesse sue opinioni sui comunisti e sulla nostra lotta in difesa della libertà e della democrazia. Ha dimenticato, il procuratore della Repubblica di Alessandria, che, se esiste in Italia una Costituzione democratica e repubblicana, ciò lo si deve non solo a noi, ma certamente in larga misura proprio a noi, proprio al partito comunista; ha dimenticato che uomini che hanno lottato per tanti anni per quei principi, che egli vilipende e infanga, sono stati chiamati a far parte di diritto del Senato della Repubblica, con una norma contenuta nella Carta costituzionale, proprio per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

le conseguenze che per questa lotta hanno sopportato.

Onorevoli colleghi, io desidero ricordare ancora che vi sono degli alti rappresentanti del pubblico ministero che inoltrano richieste di autorizzazione a procedere contro parlamentari dell'opposizione, siano essi senatori, siano essi deputati, rei — secondo loro — di vilipendio della nazione per avere detto in un comizio: « Viva l'Italia di Garibaldi, abbasso l'Italia di De Gasperi! ».

Questo è un vilipendio della nazione! Oh, io non racconto delle barzellette; racconto delle cose che potete controllare, potete constatare recandovi all'archivio ed esaminando il documento II, numero 127, cioè la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Calandrone, annunciata in questa Camera il 21 settembre 1949.

Vi sono dei procuratori della Repubblica che chiedono l'autorizzazione a procedere per vilipendio delle forze armate di polizia perché è stato pubblicato in un giornale che la « celere » carica donne e bambini e bastona i lavoratori (dimostrando, con ciò stesso, di ritenere vituperevoli azioni, a cui tutti abbiamo assistito, e, non soltanto noi, ma anche voi, almeno come spettatori): ma vituperevole è commetterle, queste azioni, non denunciarle e rimproverarle! Anche questo documento voi potete consultare assai facilmente: è il documento II, numero 135, cioè la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Pessi, annunciata pure il 21 settembre 1949.

Vi sono dei procuratori della Repubblica che chiedono l'autorizzazione a procedere per vilipendio delle forze armate di polizia per aver constatato che nella polizia vi sono molti fascisti. Come se la polizia attuale non fosse, press'a poco, quella che era prima, non fosse formata dagli stessi uomini, con il peggioramento che vi è stata immessa gran parte dei componenti la divisione repubblicana « Folgore »! Si tratta del documento II, n. 125: domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Diaz Laura, annunciata lo stesso 21 settembre 1949.

Vi sono dei procuratori della Repubblica che chiedono l'autorizzazione a procedere contro deputati rei di avere, in luogo aperto al pubblico (notate, non in luogo pubblico), parlato in un comizio senza preavviso (documento II, n. 7, contro l'onorevole Bottonelli), quando è ormai pacificamente ammesso persino dalla prassi della polizia che solo per i comizi in luogo pubblico è richiesto il preavviso (articolo 17 della Costituzione).

Vi sono dei procuratori della Repubblica che chiedono l'autorizzazione a procedere per l'affissione di un giornale in pretesa violazione dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza (documento II, n. 102, onorevole Paolucci; documento II, n. 129, onorevole Magnani). Ma come, non esiste in Italia la libertà di stampa e di propaganda, garantite dalla Costituzione? O che forse, quando si sia ottemperato agli obblighi di legge, non si può diffondere il giornale in qualunque modo?

No, per certi procuratori della Repubblica, il giornale si può stampare, si può pubblicare, si può vendere, si può leggere, ma non si può affiggere: dimentichi che la legge sulla stampa disciplina completamente la materia e non lascia niente al di fuori della regolamentazione ivi contenuta, e dimentichi che tutto quello che rispetta le norme e non incorre nei divieti di quella legge, deve ritenersi perfettamente lecito.

Vi sono dei procuratori della Repubblica che chiedono l'autorizzazione a procedere contro deputati rei di avere affisso manifesti senza autorizzazione. Badate bene, non perché risulti che li abbiano affissi o li abbiano fatti affiggere, ma solo perché si tratta di manifesti editi dalle federazioni del partito comunista, di cui quei deputati sono esponenti. Se appaiono manifesti editi dalle federazioni del partito comunista, responsabili per presunzione, secondo questi ineffabili procuratori della Repubblica, sono i segretari delle federazioni. Ed allora, a questi egregi magistrati possono capitare infortuni come quello che mi appresto a raccontare. Il collega Pessi, deputato di Genova, viene denunciato per abusiva affissione di manifesti (documento II, n. 119). Risulta dagli atti che il manifesto era stato stampato in un determinato giorno, che in quel giorno era stata chiesta alla questura l'autorizzazione all'affissione, che nel pomeriggio di quello stesso giorno la questura aveva negato il permesso, che, ciò non pertanto, nelle ore serali, in alcune zone periferiche della città di Genova, alcune copie erano state affisse: donde la responsabilità dell'onorevole Pessi, come segretario della federazione comunista! Ma il bello si è che l'onorevole Pessi in quel giorno si trovava a Roma, alla Camera, dove ha firmato il registro delle presenze e dove, nel pomeriggio, ha votato una legge. Può avere il compagno Pessi commesso questo reato?

A siffatte conclusioni, a siffatte magre figure si va incontro quando si agisce con tanto colpevole leggerezza.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

V'è poi il documento II, n. 135 in cui si chiede l'autorizzazione per il reato di vilipendio alle forze armate di polizia contro lo stesso onorevole Pessi. È il caso che ho già citato sopra e che va visto sotto un secondo profilo. Si denuncia il compagno Pessi per vilipendio, non quindi per avere pronunciato o scritto parole ingiuriose contro la polizia, ma per un articolo pubblicato in un giornale di cui è direttore. Senonché l'onorevole Pessi, è, sì, direttore, ma non ne è il responsabile perché non può esserlo, vietandolo la legge e precisamente l'articolo 3 della legge sulla stampa, in data 8 febbraio 1948, secondo cui i deputati e i senatori non possono essere responsabili di giornali. Il responsabile c'è, anche in questo giornale genovese (che s'intitola *La nostra bandiera*) ed è un certo Colli. Ebbene, il procuratore della Repubblica inizia l'azione penale non soltanto contro il Colli (e fin qui, passi pure: vedranno i giudici se il fatto di cui sopra ho detto sia o non sia un reato), bensì anche contro l'onorevole Pessi. Ma così si dimostra o di non conoscere la legge o di volerla violare, di volerla stracciare! Probabilmente, con lo scopo preordinato di fare annunciare *coram populo* alla Camera e sulla stampa che una grave minaccia giudiziaria pende sul capo dell'onorevole Pessi! E perché ciò? Forse perché il compagno Pessi ha commesso un altro delitto: quello di essere stato l'eroe delle resistenze antitedesche di Genova?

Io comprendo di essermi dilungato; ma mi sembra che casi così interessanti meritino proprio di essere conosciuti!

LEONE-MARCHESANO. Bisogna modificare la legge di pubblica sicurezza. È da otto mesi che aspettiamo.

CAPALAZZA. Vorrei finire con le citazioni delle perle giapponesi di alcuni procuratori della Repubblica, rammentando un altro procuratore della Repubblica, il quale ritiene costituisca reato di istigazione all'odio fra le classi sociali, ai sensi dell'articolo 415 del codice penale, scrivere in un manifesto: «Alla gogna i fautori di nuove guerre!». E sentite il commento, che prende le mosse *ab ovo*: «...costituendo, secondo i comunisti, quella dei proprietari agrari la classe sociale che vuole la guerra, perché specula e guadagna sul sangue dei figli del popolo, venivano le classi degli operai, e del bracciantato in particolar modo, istigate all'odio verso la classe dei proprietari terrieri. Il che operavasi con la piena coscienza e volontarietà di raggiungere l'intento, in quanto

la cosiddetta democrazia progressiva ha, per metodo, il procurarsi adepti anche con questo sistema, rientrando nei mezzi per tentare la rivoluzione democratica il generare, con l'odio, il fanatismo che dovrebbe scardinare, mercé minoranze che agiscono, seguendo l'insegnamento leniniano, come maggioranze, e non rifuggendo da qualsivoglia azione atta a raggiungere il fine, l'attuale ordinamento democratico dei paesi più civili del mondo»!...

Controllate: si tratta della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro gli onorevoli Puccetti, Coppi Ilia, Baglioni (documento II, n. 114), inoltrata anche al Senato contro l'onorevole Bardini. E dirò, tra parentesi, che responsabili del grave reato in che consiste lo scrivere: «Alla gogna i fautori di nuove guerre!» sarebbero ben trentasei persone, cioè i trentasei componenti del comitato provvisorio di iniziativa del fronte democratico popolare, fra cui quattro parlamentari — tre deputati ed un senatore —: e contro tutti pende il relativo procedimento penale.

Quale differenza, onorevoli colleghi, tra questo linguaggio e il nobile pensiero del Granata, che è un alto magistrato del pubblico ministero presso la Cassazione, il quale scriveva recentemente sulla *Giustizia Penale* (1948, parte II, colonna 794), che chi deve giudicare un reato politico ha da porsi al di sopra della mischia essendogli interdetto il giudizio sull'intrinseca giustizia dei principî sostenuti dall'agitatore!

E che dire, onorevoli colleghi, di quel gravissimo inconveniente, di cui parlavano l'altro ieri l'onorevole Carpano Maglioli e ieri l'onorevole Buzzelli, il rinvio *sine die* dei processi penali, per cui questi processi subiscono ritardi addirittura inconcepibili? L'onorevole Carpano Maglioli rilevava che si tratta in molti casi di vera e propria denegata giustizia. Esatto: si tratta del reato di denegata giustizia, di cui all'articolo 328 del codice penale.

E che dire della rimessione per gravi motivi di ordine pubblico o per legittima suspizione, di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, di una infinità di processi di carattere politico e sociale? Non si tratta più d'una eccezione, si tratta d'una regola. E si viola, così, in modo palmare, in modo rude, l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale. I reati, se reati vi sono, devono essere giudicati nell'ambiente in cui sono stati commessi.

Giudicare un reato (eccetto che in via del tutto eccezionale, e si vedrà, in sede di revisione del codice di procedura penale, se la Costituzione consente l'eccezione), giudicare un reato, specialmente di questo genere, al di fuori dell'ambiente, è come studiare una pianta, dopo averne tagliate le radici o senza conoscere le sostanze che si trovano nell'*humus*, in cui la pianta nasce e vive.

Voi forse vorrete dire che i giudici devono estraniarsi, isolarsi con una intercapedine dalla realtà, vivere in una specie di mondo lunare, essere — quando son fuori dall'aula della giustizia — come le scimmie di Confucio, che non vedono, non sentono e non parlano! Ma non è questo che vuole la legge, non è questo che vuole la Costituzione, la quale, invece, richiede, per i motivi cui accennavo, che nessuno possa essere sottratto al suo giudice naturale. Del resto, il giudice impenetrabile urta non soltanto contro la legge, contro la Costituzione, sibbene anche contro i principi della logica, della psicologia e della morale. Si tratta di una astrazione tanto assurda, quanto ingiusta. Perché è evidente che, se degli imputati vengono giudicati in ambiente diverso da quello in cui i fatti sono stati commessi, i giudici, appartenendo a questo ambiente diverso, finiscono, sia pure inconsapevolmente, per subirne l'influenza. Ed è proprio questo il motivo, per cui avvengono questi trasferimenti di processi da un luogo all'altro, per cui molti processi sono sottratti arbitrariamente alla loro sede naturale: voi volete portare i processi politici in ambiente diverso, che sia ostile o per lo meno che voi riteniate tale, se gli imputati sono uomini di sinistra, uomini dell'opposizione, antifascisti; e volete portarli in ambiente più favorevole o che riteniate tale, se si tratta di criminali di guerra, di traditori, di seviziatori, di assassini fascisti. E anche così voi denegate giustizia, perché ponete gli imputati poveri, i lavoratori, i figli del popolo, in condizione di inferiorità, cioè in condizione di difendersi male, o, comunque, in condizione di difendersi peggio, per il grave disagio finanziario che loro deriva per affrontare la difesa e per indurre all'udienza i testimoni a discarico; mentre grande vantaggio ne ritraggono i fascisti che sono ricchi, o che per lo meno hanno l'appoggio dei ricchi, e che possono sfoggiare un apparato difensivo di vasto impegno, in ispregio sfacciato della eguaglianza della legge e a dimostrazione, anzi, che l'eguaglianza della legge è un mito falso e bugiardo.

E cosa dire della continua, sistematica violazione del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato in data 6 settembre 1946, n. 96, che vieta l'emissione di mandato di cattura o di arresto nei confronti di partigiani e patrioti per fatti commessi fino al 31 luglio 1945, salvo che « in base a prove certe risulti che i fatti anzidetti costituiscono reato comune. »? Si noti bene, poi, che per l'articolo 8, terzo comma, del codice penale (e l'onorevole Riccio potrebbe esserci « maestro e donno », perché si è occupato *ex professo* di tale argomento in un suo studio contenuto nel volume di scritti in onore del Massari) sono reati politici anche i reati comuni commessi in tutto o in parte per motivi politici. Non mi soffermo su questo tema, che veramente meriterebbe di essere approfondito, sia perché è stato illustrato dai colleghi che hanno parlato prima di me, sia perché vi è, al riguardo, un ordine del giorno, recante, fra le altre, la mia firma, che sarà discusso al momento opportuno.

Onorevoli colleghi, io tengo a ribadire che si tratta pur sempre di eccezioni, purtroppo larghe e frequenti, di cui la responsabilità non va tanto alla magistratura inquirente o giudicante, quanto all'indirizzo politico del Governo. Voi risponderete o per lo meno penserete: « Cosa si può fare? Se i giudici sbagliano, che c'entra il ministro della giustizia? Forse deve interferire nella convinzione dei giudici, intervenire e prendere provvedimenti contro i giudici che fanno malgoverno della legge? ». Voi direte: « Per gli errori dei giudici, il nostro ordinamento giuridico prevede i gravami che sono disciplinati dalla legge ».

Oh, si tratta di ben altro! Si tratta — a mio modesto avviso — in primo luogo di attuare, nell'ambito funzionale dell'attività che compete ancora (secondo le leggi non adattate alla Costituzione) al ministro della giustizia, quella disciplina, quella regolamentazione, quell'orientamento che rientrano nelle sue attribuzioni. Non voglio né posso dire io al ministro guardasigilli cosa deve fare. Egli usa spesso dei suoi poteri contro giustizia, anziché secondo giustizia. Cominci ad usarne secondo giustizia! Per esempio, quando si tratta di domande di autorizzazione a procedere così evidentemente assurde, di più, così evidentemente diffamatorie del buon nome della magistratura italiana, le respinga, non le trasmetta alla Camera o al Senato, non le faccia pervenire alle Commissioni che si occupano di questa materia, le quali sono formate da illustri professori d'università e, magari, di modesti avvocati come me, che queste cose le conoscono bene.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

Si tratta, altresì, di indirizzare gli uffici del pubblico ministero verso una giustizia democratica, verso il rispetto sostanziale e formale della Costituzione, cioè si tratta di fare esattamente l'opposto di quanto si è fatto fino ad oggi. Perché, oggi, qualche volta, — diciamolo francamente, senza reticenze — qualche volta è la tradizione liberticida, regressiva, fascista che riaffiora, o, più spesso, è la mentalità quietistica, conformistica che si manifesta, con la sollecitazione o almeno con il compiacente benessere del Governo.

Si tratta, in terzo luogo, di fare il primo passo, l'ho già detto prima, e lo ha detto tanto bene un democristiano, l'onorevole Gatto, come ricordavo più sopra; si tratta di fare il primo passo verso una indipendenza sostanziale della magistratura, sia con retribuzioni più dignitose per l'importanza delle funzioni, sia con la netta scissione dell'ordine giudiziario dal potere esecutivo.

Onorevoli colleghi, sono inadempienze per azione e per omissione, alle quali molte altre se ne potrebbero aggiungere. Ma non posso tacere di un'aggravante, che è già stata rilevata dall'onorevole Buzzelli e dall'onorevole Ferrandi: l'aggravante è che le stesse iniziative parlamentari per un adeguamento della legislazione vigente alle norme costituzionali non fanno un passo innanzi, come quella del collega Paolucci, in ottemperanza dell'articolo 28 della Costituzione, per l'abrogazione dell'articolo 16 del codice di procedura penale (autorizzazione a procedere contro agenti di polizia); quella che porta per prima la firma del collega Gullo, per le modifiche urgenti alla parte generale e speciale del codice penale, che non possono attendere, onorevoli colleghi, la lenta elaborazione della riforma generale; quella del collega Buzzelli ed altri per la riforma penitenziaria; e potrei continuare ancora. Tutte queste proposte vengono sistematicamente sabotate, vengono sistematicamente insabiate.

Onorevoli colleghi, quello che io ho detto così frammentariamente, così incompiutamente, è il minimo che si possa dire; quanto io ho chiesto, è il minimo che si possa chiedere a un ministro della giustizia di un Governo che si dice democratico, a un ministro della giustizia che ha il dovere di essere rispettoso della Costituzione repubblicana, che tanti di voi hanno elaborato e costruito.

Certo, le attuali condizioni della nostra società non sono, non possono esser garanzia di una vera, di una autentica indi-

pendenza dell'ordine giudiziario e di una effettiva eguaglianza di tutti i cittadini al cospetto delle leggi dello Stato, e non lo saranno del tutto neppure quando verranno eliminati quegli inconvenienti che io ed altri ci siamo studiati di rilevare, non lo saranno neppure quando l'allineamento della legislazione con la Carta costituzionale sarà un fatto compiuto, perché, osservava di recente un insigne giurista polacco « Nei regimi fondati sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, il tribunale, è per lo sfruttato, sinonimo di torto e di oppressione: così era per il padrone che giudicava lo schiavo, per il signore feudale che giudicava il servo, e spesso anche per il giudice borghese che giudica l'operaio o il contadino povero, e soprattutto il rivoluzionario ».

Ma noi siamo certi dell'avvenire; noi, onorevoli colleghi, siamo certi che i giuristi, siano essi magistrati, avvocati o dottrinari, porteranno il loro contributo di esperienza, di intelligenza e di rettitudine alla costruzione di un mondo più giusto, di un mondo più umano, di un mondo più sinceramente e profondamente cristiano; noi siamo certi che essi sapranno non soltanto restituire all'Italia il secolare primato della saggezza giuridica, ma sapranno pure dare opera perché, anche nel campo del diritto, splenda più viva la luce del nuovo umanesimo socialista. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi nascondo la difficoltà di intervenire in una discussione nella quale già autorevoli colleghi hanno avuto l'opportunità, esaminando i vari argomenti del bilancio, di portare ad essi il contributo serio e apprezzato del loro studio e della loro esperienza. Limiterò quindi il mio intervento ad alcune considerazioni personali, sui criteri cui l'amministrazione della giustizia deve ispirarsi, e alle riforme che sono state invocate in quest'aula, e dallo stesso relatore onorevole Riccio, per quanto riguarda sia il campo giudiziario, sia soprattutto quello legislativo.

È stato detto che i buoni magistrati sono necessari più delle buone leggi in uno Stato solidamente organizzato. Io dico invece che occorrono buoni magistrati e buone leggi perché gli uni e le altre sono quanto mai indispensabili in uno stato democratico veramente solido. I magistrati — e questo è un argomento che è stato ampiamente trattato

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

dagli onorevoli Gatto, Carpano Maglioli, Fietta e Capalozza — oltre che nella coscienza del proprio dovere e della propria responsabilità, devono trovare nella legge la garanzia della propria indipendenza, e la tutela più sicura della propria azione e della propria autorità. Pertanto, onorevoli colleghi, una riforma dell'ordinamento è quanto mai essenziale. Essa fu iniziata nel 1890, ma non vi è chi non ricordi che dal 1865 l'ordinamento giudiziario è stato oggetto di non meno di 10 leggi di portata organica e di numerosi altri ritocchi che, creando spostamenti inattesi, vantaggi e privilegi o, addirittura, improvvisi delusioni, hanno contribuito a fare dell'ordinamento giudiziario un malato che non trova ancora il fianco su cui riposare.

Chi osservasse ciò che è avvenuto dal dopoguerra a oggi attraverso i vari sistemi, troppo spesso mutati, di promozione, di nomina, di mantenimento in servizio di magistrati che già avevano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, o di richiamo in servizio di coloro che erano già stati collocati in posizione di quiescenza, non tarderebbe a convincersi di una verità palmare: che molti magistrati, più che percorrere una carriera, hanno tirato avanti correndo tutte le alee!

Una carriera deve rappresentare una sicurezza, sia pure relativa, del domani; senza di che si estingue o quanto meno si inaridisce il desiderio, la volontà di migliorare in coloro stessi che la prescelgono.

Perciò è necessario, per non ribattere i soliti argomenti, guardare questa questione da un lato completamente nuovo che a me sembra non sia stato oggetto di esame particolare, fino a questo momento, da parte di alcuno dei colleghi che sono intervenuti in questa discussione. È necessario, dicevo, che si proceda ad una riforma. Noi dobbiamo prendere esempio dall'esperienza, dobbiamo sforzarci di comprendere i bisogni della giustizia e della magistratura e fare una riforma che abbia una durata che coincida, non dico tanto, ma per lo meno con la presumibile durata della carriera della più giovane generazione che viene immessa nell'ordine. Conviene assicurare, onorevole Carpano Maglioli, alla magistratura le *guarantige* con mezzi efficaci, consoni ai principi del nostro diritto pubblico; è necessario garantire, sì, l'indipendenza alla magistratura, ma dobbiamo ben guardarci dal chiudere questa indipendenza in una specie di corporazione o casta isolata, staccata dai pubblici poteri!

E qui viene in esame un punto ch'è già stato discusso da altri oratori che mi hanno

preceduto: la necessità, cioè, della creazione di quel Consiglio superiore della magistratura che, secondo alcuni, con i suoi poteri assoluti e assorbenti, costituirebbe l'unico mezzo efficace per garantire l'indipendenza della magistratura! Io sono di parere perfettamente contrario perché questa indipendenza può ottenersi con mezzi più semplici e, cioè, soprattutto facendo affidamento sul senso di responsabilità e del dovere dei magistrati, senza ricorrere ad artificiose organizzazioni che non raggiungono mai una utilità pratica, e, talvolta, riescono addirittura dannose.

Non vi è alcuno in quest'aula, appartenga all'ordine giudiziario o forense, universitario o scientifico, che non formuli proposte in ordine alle tappe che la carriera del magistrato deve percorrere sia allo scopo di ottenerne l'affinamento e sia per quanto riguarda le promozioni e il conseguimento dei più alti gradi.

Circa i mezzi da adottarsi per entrare nella carriera della magistratura vi è stato chi ha sostenuto — autorevolmente — l'adozione di un sistema diverso da quello dei pubblici concorsi.

Si è sostenuta la necessità della istituzione d'una scuola per uditori giudiziari da affidare a insigni personalità del mondo giuridico che dia diritto, con la semplice lodevole frequenza, all'accesso nell'ordine giudiziario.

Ma fino a quando il numero degli aspiranti superi il numero delle vacanze da coprire, non v'è altro sistema migliore se non quello che fu il criterio informatore della legge del 1890: i pubblici concorsi. Possiamo discutere se far precedere questi concorsi da una preparazione più salda, che si può raggiungere attraverso una disciplina degli studi universitari; ma, adottare il criterio che soltanto la frequenza di determinati corsi pratici possa dare l'ingresso alla magistratura, è una tesi che, allo stato, non può essere presa in considerazione.

Quello che occorre in materia di ordinamento giudiziario è di stabilire nella maniera più precisa e recisa, con apposite norme di legge, che la promozione dei magistrati avvenga esclusivamente per merito, escludendo ogni considerazione estranea, come quelle che hanno creato sinora forti oscillazioni sui criteri seguiti nei giudizi sulla promovibilità dei magistrati; e che, se è vero che queste sono state causate dalla necessità di mutare i regolamenti, onde perfezionare i metodi di prima, è però anche vero che sono state sorgenti di nuovi inconvenienti.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

Si faccia una legge che assicuri la magistratura quanto valga a distogliere il convincimento — che purtroppo esiste nei magistrati — che è il favore del ministro, l'influenza di questo o quel deputato, e non la valutazione coscienziosa dei propri diritti e dei propri meriti, a far ottenere gradi maggiori e residenze ambite. Penso che soltanto se il nuovo ordinamento varrà a dare queste garanzie, noi potremo contribuire a creare una classe di magistrati veramente degna della sua nobile missione.

La magistratura non dev'essere considerata come un qualsiasi settore della burocrazia italiana, cioè a dire una burocrazia nella quale la conquista dei più alti gradi è dovuta più a una capacità di resistenza nella marcia che alla capacità e slancio di ascensione!

Questa questione ha appassionato non solo l'intera classe dei magistrati, la quale ha elevato il proprio grido di allarme al congresso di Firenze, ma è stata anche oggetto del travaglio e della passione della categoria degli avvocati.

Il merito dovrebbe essere il coefficiente comune di valutazione, sottratto a quel giuoco, a quel virtuosismo ch'è proprio delle promozioni per merito; tali meriti dovrebbero poi essere di due tipi: l'uno, quello comune a tutti i magistrati delle preture, dei tribunali e delle corti d'appello, per fare ad essi raggiungere i gradi più elevati; l'altro, il merito eccezionale, quello che spicchi in maniera veramente notevole, da convalidarsi, se mai, mediante pubblici esami, per schiudere le porte alla Corte di cassazione.

Per quanto riguarda, infine, il reclutamento della magistratura, io penso che ai giovani magistrati (che escono dalle università con un bagaglio, spesso confuso, di cognizioni istituzionali e che si trovano al cospetto di compiti che richiedono una formidabile maturità giuridica e dottrinale) occorra richiedere qualcosa di più del semplice concorso, qualcosa che li metta in condizioni di adempiere, con maggiore responsabilità e con maggiore dignità, alle alte funzioni cui sono chiamati.

Il rapido passaggio dalla scuola alla realtà della vita non è scevro di pericoli, specie nei piccoli centri ove questi magistrati vengono inviati come pretori e ove la lotta degli interessi e dei partiti esigono non solo doti d'intelligenza, ma qualità di carattere e di energia per resistere ad ogni influenza, specie a quella dell'ambiente (più grave, perché indiretta), che sia tale da pregiudicare l'azione della giustizia.

Onorevole ministro, studi il problema, salvo a sottoporre all'esame della Camera un disegno di legge per rendere obbligatori, per i nuovi magistrati, speciali corsi di addestramento. E non è un'idea mia personale, questa. L'ho vista dibattuta e caldeggiata in tutti i congressi e in tutte le riviste; ed eminenti personalità del mondo giuridico l'hanno conclamata, non solo in Italia, ma anche all'estero questa idea — dicevo — questo principio, che dia modo ai nuovi magistrati di fare un periodo di studi pratici mediante corsi di esercitazione paralleli e contemporanei all'insegnamento, e corsi di esercitazioni, propriamente detti, da farsi dopo il conseguimento della laurea: solo così potremo avere una classe di magistrati veramente degna e ben preparata.

Altro argomento che nessuno ha trattato, è il seguente: unicità o duplicità di carriera? Se la duplicità della carriera si poteva giustificare in determinati momenti della organizzazione della giustizia o in considerazione di particolari momenti economici, oggi essa, onorevole ministro, è un non senso. La duplicità della carriera avvilisce il prestigio della magistratura, specie nelle preture, ove il contatto fra giudice e popolo è più frequente; questo prestigio non dev'essere appannato, sminuito, e avvilito dall'appartenenza ad un ruolo inferiore!

La duplicità della carriera nega poi un'altra evidenza che sorge dalle riforme che abbiamo attuate in questa Camera e che sono in corso di attuazione. La scelta della competenza fra i pretori e i tribunali non avviene secondo un criterio qualitativo, ma attraverso un criterio quantitativo: cosa, questa, che presuppone in tutti la stessa vastità di cultura, la stessa profonda preparazione, lo stesso pronto senso di critica, di intuizione e di decisione.

E, onorevole ministro, non dimentichiamo che il pretorato in Italia è stato il vivaio dal quale sono sorti i migliori nostri magistrati che, fra tanti, hanno un merito principalissimo: quello di aver creato un diritto inconfondibilmente italiano!

I ruoli: io ho avuto occasione di occuparmi di questo argomento; esaminami lei, onorevole ministro, se non sia giunto il momento di separare i quadri del personale del ministero, da quelli della magistratura. Io mi rendo perfettamente conto del fatto che determinati funzionari che hanno funzioni di sintesi, di guida e di controllo si siano formata una preparazione squisitamente giudiziaria. Ma questa dovrebbe essere una eccezione, e le cose funzionare in un modo ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

ramente inflessibile, per modo che non possa essere mai consentita la promozione al grado superiore se non si siano esercitate le funzioni del grado inferiore.

Io mi rifiuto di pensare che in Italia possa esservi un magistrato che non senta l'onore di aver meritato una promozione al grado superiore con l'aver dato prova della sua cultura e della sua capacità al cimento della grande e formidabile funzione del giudicare! E dovrei dire qualche cosa ch'ella già sa, onorevole ministro, e di cui sono informati anche i colleghi — ricollegandomi in tal modo al voto del congresso giuridico forense di Napoli — sui vicepretori. Io esprimo chiaramente il mio pensiero. Credo desiderabile, onorevoli colleghi, che la funzione del pretore non sia affidata che a magistrati di carriera. Certo, non mancano cittadini probi e preparati sia per ingegno che per carattere, che in questo campo hanno reso e rendono lodevoli servizi all'amministrazione della giustizia, ma l'istituzione, così com'è, per la sua natura, non corrisponde perfettamente allo scopo. E mi rendo perfettamente conto che le condizioni del nostro ordinamento giudiziario e i mezzi finanziari dell'amministrazione della giustizia — mezzi troppo esigui, come ha denunciato ieri nel suo felice intervento l'onorevole Fietta — non ci consentono subito di sostituire in tutti i mandamenti i magistrati ai vicepretori, però vi possono essere dei temperamenti atti a far scemare gli inconvenienti. E su questo punto concludo raccomandando che la nomina dei vicepretori si faccia solo quando essa è indispensabile alla regolarità del servizio, e che, comunque, siano esclusi da tale carica, in maniera rigorosa e decisa, coloro che sotto qualsiasi aspetto partecipano alle lotte locali o si servono della funzione giudiziaria come mezzo indiretto per i propri fini professionali.

Dopo questa raccomandazione, non posso non accennare ad un altro argomento importante: intendo riferirmi alla necessità di riformare la legge sul gratuito patrocinio.

Vi è un progetto dell'onorevole Castellarin: io l'ho studiato. Questo progetto che vuol far rivivere sotto altra denominazione la avvocatura dei poveri che già esisteva nel nostro ordinamento io non lo ritengo attuabile per quanto apprezzabile ne sia il concetto informatore. Quello che conta è che la difesa dei poveri sia resa effettiva ed efficiente. Anche a ciò si può eccepire la scarsità dei mezzi finanziari dell'amministrazione della giustizia che rende poco probabile l'attuazione di una riforma sul gratuito patrocinio che

risponda effettivamente allo scopo. Alessandro Manzoni diceva: nelle più grandi ristrettezze, i denari del pubblico si trovano sempre e, quel che è peggio, si trovano per impiegarli a sproposito.

Ebbene, vediamo se possiamo trovarli questi denari per impiegarli più degnamente, allo scopo santissimo di rendere efficiente la difesa dei poveri! E qui non ho bisogno di trattenermi a lungo: sono molti in quest'aula i valorosi colleghi che mi ascoltano e che sanno che cosa sia la difesa di un facoltoso, affidata ad una coorte di avvocati, di testi, di periti, e che cosa sia, invece, la difesa del povero affidata all'avvocato d'ufficio, senza mezzi, senza assistenza e senza protezione. Queste considerazioni sono già sufficienti perché venga attuata una riforma a carattere sociale...

TONENGO. Aveva ragione Brofferio: o per torto o per ragione, lasciati mai schiacciare in prigione!.. (*Si ride*).

AMATUCCI. Abbia ella, onorevole ministro, il vanto di trasferire al più presto questa riforma sul terreno pratico; io so infatti che i suoi uffici stanno esaminando la possibilità di portare all'esame del Parlamento un testo organico che possa risolvere un così grave problema: *diligere pauperes et facere justitiam*.

Altro argomento molto importante è quello per cui io devo rendere una pubblica lode al relatore, onorevole Riccio, il quale, nella relazione al bilancio, fatta con concisione... tacitiana, ha prospettato la necessità della creazione di un ufficio legislativo. Forse egli si è riservato di esporre in aula le ragioni di tale necessità; io mi limiterò quindi a richiamar lei, onorevole ministro, sul modo imperfetto, difettoso con cui si fanno le leggi e sul fatto (e questa è l'accusa più importante) che l'amministrazione della giustizia non funziona bene appunto per la complessità, per la varietà, per l'ambiguità delle leggi.

È un vecchio lamento, quello che i Governi parlamentari non abbiano l'attitudine a far buone leggi.

È vero piuttosto che questo è un male non solamente nostro, in quanto anche altri paesi che hanno istituzioni simili alle nostre, come la Francia, il Belgio, e la stessa Inghilterra, si trovano nelle stesse nostre condizioni, per modo che se fosse vero che «mal comune è mezzo gaudio», noi potremmo anche consolarci e darci pace. Ma io penso che bisogna seriamente pensare ai rimedi, pur non dissimulandomi la diffi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

coltà di trovarne di adatti e di applicarli opportunamente. Le manifestazioni della volontà collettiva nelle quali si condensa e manifesta la maestà della legge dovrebbero indicare solo la linea fondamentale di diritto nei vari settori della vita sociale. In una società semplice, quasi patriarcale, la sapienza giuridica di un popolo seppe condensare in dodici tavole tutto un sistema di legislazione. Ma se siamo molto, ma molto lontani dall'epoca o da un periodo che ci possa far pensare al miracolo di una tale sintesi legislativa (perché la varietà e la differenziazione dei rapporti sociali rende quanto mai necessaria la più complessa e varia congerie di norme giuridiche), è indiscutibile che oggi si fanno più leggi del necessario. Se prima, nel periodo dell'unificazione del nostro paese, bastavano pochi volumi per poter raccogliere la legislazione ufficiale d'Italia, oggi invece, occorrono, se non vere e proprie sale, certo, diversi e diversi scaffali; e tutta questa enorme massa di leggi costituisce, anche per l'esperto, « una selva selvaggia e aspra e forte » nella quale è difficile non smarrirsi.

Prima le leggi si facevano indiscutibilmente in modo migliore. E, quel ch'è peggio, non v'è alcuna speranza di miglioramento e ciò per due ragioni: da una parte cresce l'intervento dello Stato nei vari rami dell'attività sociale, industriale, culturale; dall'altra parte dobbiamo riconoscere, onorevole ministro, questa verità: la sfera di competenza fra il potere legislativo e il potere esecutivo, non essendo determinata da norme fisse e immutabili, fa sì che i limiti dell'uno e dell'altro si spostino secondo le fluttuazioni storiche della coscienza politica, la quale nei tempi moderni tende ad allargare il campo della legge nei confronti della discrezionalità del potere esecutivo.

Siamo d'accordo che non possiamo diminuire questa materia-prima della produzione legislativa, ma almeno si facciano bene le leggi. Ma qui è il guaio maggiore. È cosa notoria che le leggi fatte bene si contano proprio sulle dita, ed è anche vero che noi dobbiamo preoccuparci di trovare i rimedi, per quanto io non nasconda la difficoltà di trovarne di idonei e opportuni.

Il processo della formazione della legge procede quanto mai male sotto vari aspetti. Le leggi sono mal preparate anche per la fretta malaugurata con la quale si vogliono improvvisarle. Chiunque abbia pratica dei vari dicasteri, sa che il ministro non prepara la legge, perché preso da altre cure del pari importanti; e non sono nemmeno i direttori

generali e i capi divisione a prepararla. Bisogna scendere giù, giù nella scala gerarchica per trovare coloro che ammanniscono il lavoro al Parlamento: sono dei valorosi e intelligenti segretari, che preparano il lavoro per poi sottoporlo al controllo dell'autorità superiore. Voglio ammettere che il ministro dia il concetto della legge, voglio ammettere che egli dia lo spirito informatore; ma non dà mai la forma, che nel lavoro legislativo è sì gran parte del successo, in quanto che il fare le leggi non è una scienza, ma è un'arte, e arte delle più delicate e difficili. Allora avviene questo: la prima forma, cioè l'impronta che difficilmente può cancellarsi dal tutto organico di una legge, è data da mani inesperte, da cervelli pieni di erudizione quanto volete ma che non si piegano alle esigenze della elaborazione tecnico-giuridica del precetto di legge, e non sempre sono naturalmente disposti al travaglio della formulazione, semplice e precisa, del pensiero legislativo ch'è dote sacra e preziosa di alcuni privilegiati.

Circa ciò che avviene qui, nell'aula parlamentare, allorché si discutono le leggi, non ho bisogno di ripetere quanto già è stato detto, con vera genialità di vedute, in questa stessa aula, da Crispi, Luchini, Boughi e Pompily. Ma ora vediamo quali siano i rimedi per arrivare alla preparazione di disegni di legge in veste decorosa e organica, cosa questa che interessa non solamente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, ma la Camera e, soprattutto, il Governo e il paese.

In tutti i paesi si è proposto di affidare ad una commissione, formata da eminenti personalità del mondo giuridico, la formulazione e la elaborazione delle leggi: da Pellegrino Rossi a Stuart Mill, da Saint Girons al Picard, l'idea è stata sempre la stessa; ma tutte queste proposte hanno costituito una *vox clamans in deserto* perché i parlamenti sono troppo gelosi delle proprie prerogative e preferiscono avere leggi monche, imperfette, piuttosto che abdicare anche a una frazione del proprio potere!

Qualcuno in Italia ha risposto: il testo unico del 1924 sul Consiglio di Stato stabilisce all'articolo 14 che il Consiglio di Stato dà pareri sui disegni di legge e può provvedere alla formulazione dei disegni di legge e dei regolamenti, quando ne sia richiesto dal ministro.

Ora, è chiaro che il parere preventivo del Consiglio di Stato sminuisce l'autorità personale del ministro proponente; e alle volte il Consiglio di Stato mette in grave imbaraz-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

zo anche il Governo, perché, se il Governo, nel presentare al Parlamento il disegno di legge preparato dal Consiglio di Stato, ne modificasse una parte, sarebbe sicuro di trovarsi sempre contro il parere del massimo corpo amministrativo dello Stato. E allora — ed è questo il lato pratico della mia proposta — è quanto mai indispensabile la creazione d'un ufficio legislativo destinato a migliorare il processo di formazione delle leggi e a sussidiare l'iniziativa parlamentare.

Sarebbe stato preferibile che la istituzione o la creazione di questo ufficio legislativo fosse stata consacrata in apposita norma di legge; non essendo stato ciò fatto, io mi permetto di sollecitare l'onorevole ministro guardasigilli a dare assicurazione alla Camera circa i suoi intendimenti al riguardo pensando che non gli sarà discaro se io gli offro l'occasione di potersi occupare di un argomento tanto importante.

È vero che nei vari ministeri esistono uffici legislativi; ma è questione di intendersi: o questi uffici sono uffici personali del ministro, quasi un'appendice del suo gabinetto, o della biblioteca del ministero, con lo scopo di tenere in ordine gli atti legislativi, oppure questi uffici rappresentano un sussidio permanente, al Governo in tutti i rami e all'iniziativa parlamentare nella difficile opera della formazione della legge.

Mi auguro che l'onorevole ministro, che ha una concezione così esatta dei moderni bisogni dello Stato (specie del nostro, che ha così nobili tradizioni in materia di diritto e di legislazione), voglia entrare in un ordine di idee, che permetta di dare all'ufficio legislativo questo carattere e questa finalità più ampia.

In una parola, io vorrei che questo ufficio legislativo costituisse una specie di osservatorio che possa illuminare e dare chiarimenti sullo stato di una determinata questione legislativa in Italia e all'estero, e soprattutto sull'esistenza delle leggi straniere.

Non dobbiamo illuderci: sono rari tra i funzionari, che oggi preparano le leggi, coloro che hanno quella larghezza di vedute che sarebbe necessaria per inquadrare le nuove disposizioni nell'ingranaggio della legislazione vigente e che possano elevarsi a quelle altezze da cui si domina, con sguardo sicuro e di sintesi, l'intero sterminato campo del diritto.

Questo, onorevole ministro, le chiedo e le raccomando. Sono sicuro che ella, aderendo alla proposta del collega Riccio, porterà a termine questa riforma che, se non sarà di

grande importanza, darà, però, dei risultati utilissimi e, fra questi, uno principalissimo: quello di consentire che il genio giuridico italiano continui ad illuminare — come ha fatto per il passato — con la sua luce, che non conosce tramonti, le vie maestre del mondo. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amadei. Ne ha facoltà.

AMADEI. Onorevoli colleghi! Una preoccupazione alle numerose che già avevo si aggiunge: è quella di essere costretto ad infliggervi una sofferenza in un'ora così avanzata; perché voi avete ascoltato benevolmente e con simpatia i precedenti oratori, ma non so se la stessa simpatia avrete nei miei confronti, in quanto di essi sono molto più modesto e molto meno bravo.

Comunque, cercherò di far presto anche perché il campo è ormai abbondantemente mietuto e la discussione si è svolta ampia sulle linee sia generali che particolari del problema riguardante la giustizia. Potrei sfogliare il bilancio, soffermarmi su qualche capitolo, farne una critica minuta, ma non voglio fare il computista. Osservo soltanto che lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1949-50, pari al 2,13 per cento della spesa complessiva dello Stato, non può rispondere a quanto è necessario per i diversi istituti giudiziari, nei confronti dei quali questi stanziamenti sono inadeguati e ben altre somme dovrebbero essere erogate.

Ricordo la discussione esauriente sul bilancio dello scorso esercizio: in quella discussione furono eliminati i contrasti fra maggioranza ed opposizione, perché le critiche e le osservazioni furono comuni, né vi fu lotta politica nello svolgimento dei temi di quello stato di previsione.

Quest'anno, invece, il contrasto è più logico che sorga, perché il Governo fece molte promesse, accettò molti ordini del giorno, molti altri ne accolse come raccomandazione, ma le cose sono rimaste al punto di prima.

Ricordo — e lo ricordo volentieri — il mirabile discorso che pronunciò l'onorevole La Pira durante la Costituente, quando egli architettò la struttura dello Stato secondo la Costituzione. Un discorso che tutti ascoltammo attentissimi ed ammirati: rammento che in questo magnifico intervento l'onorevole La Pira parlò dei pilastri primi e sostanziali sui quali deve poggiare uno stato democratico. Questi pilastri erano costituiti — se non erro — dalla giustizia, dalla pubblica istruzione,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

dal lavoro. Ebbene, proprio in questi bilanci notiamo una carenza di stanziamenti addirittura spaventosa. Noi non abbiamo costruito e non costruiamo il nostro stato democratico su sostegni di calcestruzzo o meglio di acciaio, ma lo costruiamo ancora su piloni di cartapesta che hanno solo una vernice esteriore e un'apparenza formale che noi avremmo dovuto abbandonare e che dobbiamo abbandonare se vogliamo incamminarci sulla via di una democrazia che miri alla sostanza delle cose e questa riguardi con serietà e fermezza di propositi.

Noi italiani, negli articoli di stampa, nei discorsi, nella letteratura in generale ci compiacciamo di essere i continuatori della tradizione giuridica romana; siamo pronti ad ammettere ed ammettiamo che Roma fu più grande per la saggezza e la sagacia delle sue leggi, che per la forza delle armi. Noi ripetiamo, ed è vero, che abbiamo aperto magnifici orizzonti al campo del diritto penale, e che dai nostri studiosi di questa materia sono state offerte al mondo nuove vie e, compiaccendoci di ricordi, diciamo di serbar fede ad una tradizione, ma son tutte parole e non si perviene ad alcuno risultato serio, positivo. Perché, onorevoli colleghi, io penso che si sia veramente fedeli ad una tradizione non soltanto quando si cerca di poggiare il proprio piede sulle orme che i grandi predecessori hanno lasciato, ma ove si voglia operare nello stesso modo in cui opererebbero quei precursori se vivessero nei tempi moderni.

Come già l'anno scorso, anche oggi, noi non possiamo, specificatamente e compiutamente considerare molti problemi che riguardano la struttura della giustizia, perché questi problemi sono in corso di studio, di elaborazione presso diverse commissioni nominate dal ministro.

Per esempio, il problema dell'ordinamento giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura, dell'ordinamento professionale forense, della Corte costituzionale, il problema della riforma dei codici. Noi sappiamo che diverse commissioni lavorano intorno alla risoluzione di questi problemi, e, pertanto, una discussione prematura potrebbe anche apparire inopportuna, ma io intendo soffermarmi, onorevole ministro, su un determinato aspetto di questi problemi, un aspetto particolarmente politico, e che mi pare non sia stato esaminato da nessuno dei colleghi che mi hanno preceduto: l'aspetto che riguarda la riforma dei codici. È particolarmente nel campo della riforma dei

codici, infatti, che noi possiamo criticare in un senso o nell'altro, in senso buono o meno buono, quello che è l'indirizzo politico legislativo del Governo.

Era esigenza viva e sentita che noi dovessimo riformare i codici sia sostanziali che di rito: se, invero, i codici debbono rispondere ad esigenze non solo giuridiche ma sociali, culturali, politiche di un determinato popolo in un determinato momento storico, i codici attualmente vigenti hanno, se pure in diversa misura, esaurito il loro compito e la loro funzione. Abbandonata una prima soluzione di carattere statico che intendeva accantonare la questione delle riforme per rinviarla *sine die*, noi abbiamo oggi una via da seguire e questa via è quella indicata dalla Costituzione dello Stato; noi dobbiamo fare in modo che le nostre leggi, e particolarmente i codici si istradino su questa via, e seguano la luce che la Carta costituzionale proietta sul tracciato da percorrere.

Incomincerò dal codice civile. Che cosa ci disse il ministro l'anno scorso a proposito del codice civile? Leggerò le sue parole: «La revisione del codice civile è stata completamente elaborata da parte della commissione, il cui lavoro si è arrestato per uniformare il diritto di famiglia ai nuovi principi della Costituzione e alle disposizioni riguardanti il lavoro e la proprietà, per le decisioni che devono essere adottate in certi settori, sempre in conseguenza dei nuovi principi della Costituzione».

Onorevole ministro, noi siamo amareggiati dal fatto che il Parlamento resti staccato dalle commissioni che lavorano intorno alla riforma dei codici. Noi non siamo informati di ciò che succede. Talora, per sapere che cosa avviene intorno all'opera di riforma, siamo costretti a ricorrere alla stampa quotidiana e noi che siamo i legislatori principi, noi che siamo i veri codificatori, nulla sappiamo di quel che si fa in queste commissioni con le quali non abbiamo alcun mezzo di collegamento. Ella ci disse che il codice civile è stato totalmente revisionato, ma che la compilazione di un progetto sistematico è ostacolata dalla mancanza di quelle norme che il Parlamento deve ancora approvare e che hanno attinenza e influenza sul diritto del lavoro, sul diritto di famiglia e su taluni aspetti del diritto di proprietà. Il lavoro dunque si è fermato: ma, se così è, mi pare azzardato dichiarare perfezionata la revisione che, d'altra parte, non poteva essere completa se avulsa dai precetti che quelle norme da lei indicate dovrebbero contenere.

È esatta l'affermazione che il codice civile non sia un codice di ispirazione fascista ed è vero che esso rappresenta il compendio di decenni di studi e di progressi dottrinari e giurisprudenziali. I lavori preparatori di questo codice ebbero inizio subito dopo la fine della prima guerra mondiale sotto la direzione di Vittorio Scialoja e bene sarebbe se nell'opera di riforma si riguardassero con grande attenzione quei lavori preparatori così ricchi di sapienza giuridica. Non basta tuttavia il semplice adattamento delle norme del codice a quelle contenute nella Costituzione per creare un codice moderno. Non è sufficiente, ad esempio, la soppressione del famoso articolo 147 sulla educazione della prole o quella sulle fonti corporative o qualche « pizzicata » soppressiva o modificativa di alcune norme sul diritto di famiglia o su quello di proprietà. È necessario che l'opera di riforma incida più a fondo, trovi nella Carta costituzionale estro e ispirazione. Desidero conoscere da lei, onorevole Ministro, quale sia questo estro, quale cioè il criterio ispiratore e suggeritore della riforma di questo codice come di quelli dei quali parlerò fra breve. Il mio intervento, che è quello del gruppo parlamentare al quale ho l'onore di appartenere, intende appunto impegnare la risposta del Governo che deve avere, al pari dei quesiti, contenuto politico.

Mi è gradito concordare con quanto diceva brillantemente nella discussione dell'anno scorso l'onorevole Dominedò. Pensiamo che perché il codice civile possa essere riformato nel senso moderno, nel senso dirò costituzionale, occorre che un principio nuovo sia posto a base fondamentale dello stesso codice civile. L'onorevole Dominedò diceva che come il codice del 1865, derivante dal codice napoleonico, era quel codice che, riuscito a svincolarsi dai privilegi feudali aveva portato al centro di se stesso, del suo sistema, il diritto di proprietà, il nuovo codice dovrebbe essere imperniato sul fondamento strutturale del lavoro. Noi socialisti non possiamo non amare una riforma improntata su questo principio. Noi che poniamo il lavoro alla sommità dei valori della scala sociale, che sappiamo che il lavoro rappresenta la libertà e con essa si identifica, che sappiamo che il lavoro vuol dire giustizia umana, vuol dire giustizia sociale, vuol dire principalmente dignità umana, saremmo sodisfatti se la riforma si sviluppasse su questo motivo centrale del lavoro inteso come centro irradiatore, illustratore e propulsore degli altri diversi istituti giuridici che fanno parte di un codice civile.

Il problema sociale e politico del nostro tempo è di dar rilievo al lavoro considerato come proiezione della persona umana e come fattore primo del processo produttivo. Non dovrebbe esserne eccessivamente ardua la risoluzione se tutti i settori della Camera ricordassero, come il nostro continuamente ricorda, l'applauso fragoroso che salutò l'articolo primo della Costituzione.

Nei riguardi del codice di procedura civile farò poche osservazioni, anche perché, purtroppo, non ho una competenza particolare: questo codice andò in vigore quando mi trovavo, a cagione di guerra, « in altre faccende affaccendato », e vi confesso che in seguito non ho avuto gran tempo da dedicare allo studio del nostro codice processuale. Però, io penso che la modifica di quella novella del 5 maggio 1948 che doveva andare in vigore il 1° gennaio di quest'anno, e che così vivaci contrasti ha suscitato nel campo dei giuristi e della magistratura, non basti per dire che il nostro codice di procedura civile sia un codice che risponde alle esigenze di una sollecita e ordinata giustizia.

Ne ho sentito parlare molto bene di questo codice e molto male. Io penso che l'aver tolto il processo alla disponibilità delle parti con la istituzione del giudice istruttore, non sia stata cosa saggia; penso che anche qualora questo codice di procedura civile, modificato con la novella del 5 maggio 1948, a sua volta modificata, non avesse bisogno di altre modifiche, non rimedierebbe a quei numerosi e sostanziali inconvenienti che giudici e avvocati continuamente lamentano. Gli è che questo codice per poter essere efficace ha bisogno di una strumentazione che assolutamente manca nel nostro paese. Ha bisogno di magistrati, di cancellieri, di stanze, ha bisogno di un complesso di organi di cui siamo praticamente carenti. E se così è, onorevole ministro, a me pare che la riforma limitata alla detta novella non porti un contributo fattivo perché i processi devono svolgersi celermente, perché i numerosissimi fascicoli devono essere tolti dal tavolo dei giudici istruttori oberati dal peso di centinaia e centinaia di istruttorie.

Mi si dice che il codice di procedura civile abbia attuato quei principi cui il Chiovenda si ispirò nella sua elaborazione dottrina, cioè quelli della concentrazione, della immediatezza e della oralità, intesa la concentrazione nel senso che deve essere un solo giudice a decidere la lite, la immediatezza nel senso della speditezza e della celerità con cui si deve pronunciare la sentenza, la ora-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

lità come il continuo contatto diretto delle parti. Ma se questi inconvenienti strutturali, strumentali non potranno essere eliminati? E come potranno essere eliminati? Ritengo che la eliminazione potrà avvenire attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario perché questa riforma e quella dei codici non sono riforme che possono seguire opposte direzioni. I codici riformati solo allora saranno efficienti quando l'ordinamento giudiziario a sua volta riformato si dimostri altrettanto efficiente.

Vi parlerò, ora, onorevoli colleghi, del codice penale. Questo codice è un codice fascista. Vi è l'impronta dittatoriale del fascismo: da una parte l'autorità dello Stato sovrano, imponente, dall'altra l'individuo misero, piccolo, balzubiente, timoroso di fronte a questa montagna che lo sovrasta.

Bisogna riformare nel codice penale e la parte generale e la parte speciale. Bisogna eliminare tutte le norme attualmente in contrasto con la Carta costituzionale. Bisogna togliere quelle norme che contrastano particolarmente con i diritti di libertà del cittadino.

Nella parte generale che cosa occorre modificare e presto? Le materie dei rapporti di causalità materiale, della responsabilità oggettiva, del criterio oggettivo nella valutazione delle circostanze, del concorso di più persone nel reato e quanto vi dico esemplifica, non esaurisce. Occorre modificare il principio della responsabilità per i reati commessi a mezzo della stampa, quello della responsabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza, le norme sulla estradizione, ripristinando il divieto di estradizione per delitto politico.

È indispensabile eliminare ogni eredità del passato regime politico e rendere il codice conforme ai principi democratici della Costituzione. Dalla parte speciale si impone la soppressione degli articoli 269, 271, 272, 273, 274: bisogna adeguare ai nuovi principi della libertà del lavoro le norme di cui agli articoli 502, 503, fino al 512 incluso, che riguardano i delitti contro l'economia pubblica.

Vi fu una commissione nominata dal ministro Gullo, se non erro nel 1946 o 1947, la quale si impegnò per la riforma di questo codice ma il cui lavoro si è insabbiato, e non ne abbiamo saputo più nulla. Per conoscere quegli studi ho fatto ricerche anche presso il Ministero della giustizia dove mi si è detto che non avevano più copie del lavoro della commissione, che fu, a suo

tempo, oggetto di pubblicazione a cura del poligrafico dello Stato.

Ebbene, a proposito degli articoli 279, 271, 273, 274, cioè a proposito delle norme che riguardano le associazioni sovversive, e definite allora antinazionali, diceva la relazione della commissione: « Gli articoli rappresentano l'artificiosa configurazione criminosa di fatti che o integrano gli estremi di altri delitti previsti dal codice e in particolare dell'associazione a delinquere, oppure non trovano alcuna giustificazione, e si risolvono unicamente nella lesione della libertà di pensiero del cittadino e in modo speciale del suo diritto di libera associazione ».

E diceva ancora questa relazione fatta da giuristi insigni quali il Vannini, il Vassalli, il Petrocelli, ecc., che queste norme erano state poste dal fascismo a tutela del proprio regime. Ora, a me pare, anzi sono certo, che esiste un disegno di legge di iniziativa parlamentare attraverso il quale viene chiesta l'abolizione di queste norme. Perché questo disegno di legge non viene portato all'esame della Commissione e della Camera? Vi è forse oggi — è questa la domanda che sorge spontanea — vi è forse oggi un altro regime da difendere, onorevole ministro?

Bisogna nel codice penale allargare il criterio della sospensione condizionale della pena, ridotto com'è a termini irrisori. Bisogna ridurre i casi dell'esclusione della sospensione, che si è dimostrata un istituto di freno e di remora per il delitto. Oggi della sospensione si può beneficiare una sola volta, e così essendo si verificano delle situazioni irrimediabili e che contrastano profondamente con la giustizia sostanzialmente intesa. Mi sonotrovato, ad esempio, a difendere un tale imputato di omicidio colposo, già condannato 25 anni or sono a cento lire di multa per minaccia. Il processo si è concluso sfavorevolmente per questo imputato che è stato condannato a sei mesi di reclusione. Ho ricorso in appello e ricorrerò eventualmente in cassazione, ma a quale scopo? Il fatto si è svolto con tali modalità da non poter sperare in una sentenza che neghi la responsabilità, e l'imputato dovrà soffrire il carcere. E allora ho ricorso nell'attesa della manna dal cielo, di un provvedimento di amnistia. Perché è veramente conturbante pensare che un tale che 25 anni or sono riportò una lievissima condanna a pena pecuniaria per un delitto che non è straordinariamente difficile possa essere consumato anche da parte di un galantuomo, sia ora impedito a beneficiare della sospensione condizionale della pena.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

Noi dunque chiediamo l'allargamento del beneficio della sospensione, sia per ciò che attiene alla misura della pena, sia per ciò che attiene alla casistica. Noi chiediamo che possa essere concessa per la seconda volta a chi l'abbia goduta per reato contravvenzionale, e che ne possa beneficiare colui che abbia riportato una precedente condanna per delitto, ma non sia stata la pena restrittiva della libertà personale.

La concessione del beneficio della sospensione secondo noi dovrebbe essere estesa anche al riabilitato. La riabilitazione rappresenta oggi un istituto di redenzione che a un certo momento si ferma nel suo slancio poiché non cancella ogni effetto penale della condanna. Se un uomo è riabilitato, se dopo un accorto e rigoroso esame della sua vita e della sua condotta si è detto che quest'uomo è degno della riabilitazione, non si dà ragione del motivo per cui non dovrebbe riacquistare integra la capacità giuridica.

Occorre inoltre attenuare notevolmente la misura delle pene.

A proposito della pena, onorevole ministro dirò poche cose, poiché in materia abbiamo ascoltato ieri il bellissimo discorso del collega Buzzelli. La pena, per noi, non dovrebbe essere considerata, e qui mi consento modestamente di dire cose che non saranno apprezzate dal collega professor Bettiol...

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Appreziate sì, ma non dividise!

AMADEI. La pena — dicevo — non dovrebbe essere concepita come inflizione di male per il male che si è arrecato, col delitto, alla società; non dovrebbe essere considerata come castigo, punizione, afflizione; essa dovrebbe essere commisurata allo stato di pericolosità sociale del reo, e dovrebbe avere carattere di emenda, di rieducazione. La pena, considerata come castigo nel senso duro della espressione, farà sì che sarà inutile parlare anche nel domani di riforma dell'ordinamento carcerario: se si pensa, infatti, che la pena deve seguire inesorabile ed implacabile la perpetrazione di un reato, come sinonimo di fisica sofferenza, è inutile parlare di riforma dell'ordinamento carcerario!

È la rieducazione del condannato che noi chiediamo dalla pena, e la chiediamo non da oggi, ma da quando esiste questo nostro movimento socialista. Intorno al movimento socialista sono state dette le cose più assurde e lontane dal vero: voi della maggioranza ci accusate di essere dei materialisti, e la vostra cosiddetta accusa ha un significato se volete

riferirvi al materialismo dialettico e storico, ma quando ci accusate di materialismo in quanto pensate che noi non si sia portatori di valori morali ed umani, allora sprofondate nell'errore! E, normalmente, l'accusa di materialismo che ci viene fatta è un'accusa di materialismo nel senso volgare, di soddisfazione della materialità della vita, ecc. La nostra dottrina invece ha con sé valori umani e morali di portata universale e perciò eterni e considera l'uomo non come oggetto di sfruttamento e come sola entità fisica ma come persona che ha diritto ad una propria dignità e ad una propria libertà che possono raggiungersi solo attraverso il lavoro!

Ebbene, il condannato non è mai un uomo perduto per la società! Ci sono sempre, in fondo all'animo, in fondo alla coscienza dell'uomo, delle forze latenti che, sapute risvegliare e sollecitare, restituiscono l'individuo alla società.

Ella, onorevole ministro, saprà che domenica scorsa a Volterra è successa una grave sciagura: nel Mastio di Volterra, una delle case di pena più tetre e più terribili d'Italia, è successo che un fulmine, dopo avere spezzata una volta, ha provocato la caduta del pavimento di una stanza ove dormivano diversi agenti di custodia. Sette agenti sono morti e molti altri sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Ebbene, in questo Mastio di Volterra si sono verificati degli episodi che veramente inducono noi a riflettere su questa materia tormentosa della irrogazione e della esecuzione della pena! I carcerieri sono stati soccorsi dai reclusi, e non c'è stato un solo detenuto che abbia cercato di approfittare dell'occasione per fuggire! Essi non erano più, in quel momento, né ladri, né assassini, né rapinatori, né ricattatori, erano uomini che al cospetto della sciagura hanno saputo trovare nel loro animo l'afflato della solidarietà umana ed hanno, col rischio della loro vita — perché procedevano su un terreno infido — soccorso i sinistrati che erano i loro carcerieri, hanno sudato e penato tanto che (lo leggo dalla cronaca di un giornale) si dice: « Queste cose venivano raccontate dallo stesso direttore del penitenziario », e si aggiunge: « Ognuno faceva appello allo stesso cuore e allo stesso sentimento. Lo spettacolo dei detenuti che si affannavano tra le macerie a togliere blocchi di pietre di su i corpi straziati delle vittime ha fatto inumidire più di una pupilla, che ha fatto tornare alla riflessione più di una mente! ». E, continua, questo articolo, affermando che da tempo erano state

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

fatte presenti al Ministero le condizioni disastrose in cui versava quel carcere. Il giornalista scrive: «Sulle cause della catastrofe sarà effettuata un'inchiesta. Qualunque possa essere il risultato dell'indagine che l'inviato dal Ministero si accinge a compiere, è accertato che la sciagura è stata causata dal fulmine; è accertato che i fili di scarico del parafulmine non erano efficienti; è accertato che da un anno la direzione delle carceri aveva segnalato quel guasto sia al Ministero che al genio civile .

Il Ministero, dunque, era a conoscenza, ma la pratica si sarà fermata ad un certo punto. Non dico presso di lei, onorevole ministro, ma si sarà fermata dinanzi a qualche suo burocrate che avrà detto: il fulmine! Figuriamoci se verrà il fulmine! E, poi, se dovesse venire, proprio lì dovrebbe cadere? E poi, se dovesse cadere, si tratta infine di delinquenti!

Ella, onorevole ministro, scuote la testa. Ella pensa che nessuno possa parlare in tal modo. Eppure è così, onorevole ministro, se le cose restano al punto di partenza. Perché, le chiediamo, non si fa nulla per lenire le sofferenze di questi sciagurati? Quando questi sciagurati si comportano come a Volterra, hanno diritto di pretendere una cura assidua ed anche amore da parte nostra, sì da non essere considerati definitivamente come dei reietti dell'umanità, ma come degli uomini, che ancora hanno una fede, che ancora hanno un credo, qualunque sia questa fede, qualunque sia questo credo.

Riprendendo l'argomento del codice penale, formuliamo questa domanda: dobbiamo attendere che la commissione da lei nominata abbia terminato il suo lavoro, oppure conviene iniziare subito, senza indugio, quelle riforme di carattere parziale che appaiono più necessarie e urgenti? Io penso che questa seconda soluzione sia quella da apprezzare, e che, del resto, so corrispondere al suo punto di vista.

La relazione della commissione incaricata della revisione del codice penale e che ha preparato il progetto preliminare del primo libro dice: «Il comitato esecutivo nel più breve tempo possibile ha redatto l'unito progetto preliminare del libro I del nuovo codice, accompagnato alla presente relazione illustrativa. Su tale progetto il ministro Grassi, al fine di affrettare al massimo possibile il lavoro di riforma, è venuto nella determinazione, mentre lo stesso comitato attende alla redazione degli altri libri del codice, di sentire il parere dei singoli componenti la

commissione ministeriale che non fecero parte del comitato. Sarà altresì sentito il parere, secondo la nostra tradizione in sede di riforma di codici, sia dei corpi giudiziari, sia delle università, sia degli organi forensi».

Tutto è giusto e bene ella ha fatto a dare questo indirizzo. Però quanto tempo passerà prima che questi organi esprimano il loro parere, prima che gli stessi membri della commissione che non hanno fatto parte di quel determinato comitato possano esaminare convenientemente il progetto preliminare ed esprimere le loro osservazioni? Poi, tutte queste osservazioni, tutte queste critiche dovranno essere raccolte di nuovo dal comitato esecutivo, rielaborate un'altra volta, e finalmente si addiverrà alla formazione di un progetto definitivo che sarà portato all'esame delle Commissioni della Camera o del Senato. Poi dovrà decidere il Parlamento.

Praticamente, onorevole ministro, passeranno anni. Io capisco e mi rendo perfettamente conto che una riforma dei codici non è una riforma che si possa improvvisare nello spazio di pochi mesi o che si debba fare a data fissa, come nel regime fascista per il quale il 28 ottobre era data fondamentale ed il 28 ottobre tutto doveva inaugurarsi, dal vespasiano di un piccolo paese alla nuova complessa legislazione come quella dei codici. Io mi rendo conto di ciò; ma, se dobbiamo aspettare tanto tempo, bisogna pur provvedere a quelle riforme che si rendono indispensabili, bisogna pur tutelare i diritti di libertà che, perdurando questo stato di cose, vengono ogni giorno manomessi. Ed allora, onorevole ministro, noi la invitiamo ad agire con fermezza nei confronti di coloro che cercano di resistere a queste modificazioni di carattere urgente. E queste resistenze le abbiamo notate anche una settimana fa, proprio qui, alla Camera, in occasione della riforma dell'articolo 146 del codice penale che riguarda il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. In sede di commissione la riforma fu approvata all'unanimità, ma in assemblea ha trovato resistenza fra gli altri da parte di uomini di provato sapere come gli onorevoli Bettiol e Riccio, professori universitari. Noi le chiediamo che le resistenze siano debellate e che per amore di sistematica e di tecnica giuridica non si rinviino problemi la cui urgente risoluzione è da tutti concordemente richiesta.

Se il codice penale serba l'impronta del fascismo, il codice di procedura penale è assolutamente permeato dello strapotere sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

tale. L'onorevole professor Leone non è di questo parere. Io ho letto la sua brillantissima relazione, resa al congresso nazionale forense di Firenze, nella quale dice che non è affatto un codice fascista perché vi sono, sì, disposizioni che pongono l'imputato in una condizione di disagio di fronte al potere dell'accusa, ma che codice fascista non può definirsi in quanto è frutto anch'esso della elaborazione dottrinale che trasse ispirazione da concetti di carattere liberale. E per darci una spiegazione tranquillante di questa sua visione del codice di procedura penale, ne fa un confronto con il codice di procedura penale nazista.

Ora, come di può fare un confronto fra questi due strumenti processuali! Il codice di procedura penale nazista era uno strumento aberrante che non riconosceva alcun diritto all'imputato, che nella istruzione sanciva il principio di opportunità sostituendolo a quello di legalità, che assegnava al giudice poteri illimitati, che aveva bandito i canoni della pubblicità, della oralità e della immediatezza, che considerava un non senso democratico la lotta ad armi pari fra accusa e difesa.

A queste aberrazioni il nostro codice non arriva ma è certo che assoluto vi appare il dominio dell'accusa sulla difesa. Si ragiona sovente della collaborazione fra magistrati e avvocati, di queste due forze immense, portatrici della fiaccola della giustizia, che, se pure non camminano sullo stesso binario, camminano su binari paralleli in vista del raggiungimento del medesimo traguardo. Ma si possono formare belle frasi, ornare queste frasi con gli aggettivi più vivi, ma il risultato è che non può esserci una collaborazione fra magistrati e avvocati con l'attuale codice di procedura penale.

Succede che nell'istruzione sommaria il difensore non può intervenire assolutamente; nell'istruzione formale interviene quando l'istruzione è chiusa, quando cioè è enormemente difficoltoso variare le posizioni. Durante la discussione del processo il giudice ha il potere di strozzare la parola del difensore, tant'è vero che un collega chiamò il codice di procedura penale (che qualcuno definì codice emanato in odio agli avvocati da parte del fascismo) il codice del « vattene e taci ». Vattene, perché è inutile presentarsi dinanzi alla porta di un pubblico ministero o di un giudice istruttore perché il processo deve svolgersi senza la partecipazione del difensore ed anzi a sua insaputa: vi è aria di sospetto anche quando il difensore propone qualche istanza, perché si suppone da parte

di qualche magistrato che vi sia un'opera di collusione fra difensore e imputato a danno della giustizia.

LEONE-MARCHESANO. Fosse solo il magistrato a pensare così!

AMADEI. Dobbiamo portare il necessario equilibrio fra accusa e difesa affinché l'imputato si trovi nelle condizioni di potersi convenientemente difendere. Quanti processi, onorevole ministro, si dilungano, quanti processi seguono una via diversa da quella naturale, sol perché un giudice istruttore in mezzo a una matassa intricata di elementi ha preso quel primo indirizzo e, seguendolo è andato in fondo con una istruttoria che non trova poi (lo vediamo ai processi) riscontro nella realtà degli elementi di fatto e degli elementi probatori! Quante sofferenze sarebbero state evitate a molti detenuti qualora si fosse apprezzata, come si dovrebbe apprezzare, l'opera del difensore durante il periodo istruttorio! Noi vogliamo che il difensore possa partecipare con pienezza di facoltà a tutta la istruzione e se anche questo intervento non potrà aver luogo come avviene in altre legislazioni processuali, fino dal primo atto introduttivo, cioè nell'interrogatorio dell'imputato, per lo meno sia reso possibile subito dopo, in modo che anche il difensore possa portare il suo onesto contributo perché la giustizia non devii, ma si incammini o si sforzi di incamminarsi su quello che è il binario naturale del processo.

Tutta la materia che riguarda la libertà personale dell'imputato va rivista, onorevole ministro. Vi possono essere vari criteri, ma quelli sui quali mi pare possa basarsi un'efficace riforma dell'istituto della libertà personale dovrebbero essere questi: concedere all'imputato il massimo delle garanzie processuali: impedire qualsiasi arbitrio agli organi di polizia giudiziaria e qui mi riferisco al bellissimo discorso fatto ieri sera dall'onorevole Ferrandi, il quale disse che sarebbe indispensabile portare la polizia giudiziaria alle dirette dipendenze della magistratura e non lasciarla a organismi ibridi, senza volto, senza una fisionomia ben definita, come oggi purtroppo avviene.

Si deve contenere nei limiti della più assoluta eccezionalità la custodia preventiva. Il Carrara, negli *Opuscoli*, scriveva che le carcerazioni preventive sono tirocinio di pervertimento morale e diceva il vero. Occorre infine disporre che, dopo un certo tempo, la scarcerazione diventi automatica, come è assolutamente necessario che il fermo di indiziati di reato sia contenuto nei limiti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

di tempo stabiliti dalla Costituzione e si eviti così lo sconcio di fermi che vanno avanti per decine di giorni. Se si saranno seguiti questi indirizzi nella riforma del codice di procedura penale per ciò che attiene alla libertà personale dell'imputato, riteniamo che possa dirsi fatta veramente opera saggia.

A proposito della revisione del codice di procedura penale ella, onorevole ministro, fin dallo scorso anno ci disse che era stata completata e che era stato costituito un ristretto comitato di coordinamento con il compito di stralciare le modifiche di maggiore e più urgente necessità che ci promise di portare al più presto al nostro esame. Le domando come mai questo non si è fatto ed ancora non si faccia. Se un anno fa la riforma del codice di procedura penale era pronta, da cosa dipende, onorevole ministro, questo ritardo della presentazione alla commissione parlamentare competente?

Sull'ordinamento giudiziario parlerò di due temi che non sono stati trattati dagli oratori precedenti; e sono costretto, ancora una volta, onorevole ministro, a dover dire come ella abbia mancato di parola, e questo, mi consenta, offende tutti noi e credo anche i colleghi della maggioranza in nome dei quali agisce il Governo.

Ella, rispondendo ai vari oratori nella fase conclusiva della discussione dell'anno scorso, diceva: « Assicuro che per i primi mesi dell'anno venturo la riforma dell'ordinamento giudiziario sarà presentata al Parlamento; la Camera può star certa che l'impegno sarà mantenuto ».

Onorevole ministro, siamo alla fine dell'anno e questa riforma non è ancora venuta. Non sappiamo con quali criteri e con quali principi sia stata attuata. Non sappiamo su quale strada la commissione della riforma dell'ordinamento giudiziario si muova. Ed ella m'insegna che senza questa riforma è inutile parlare del Consiglio superiore della magistratura, perché le norme che regolano codesto organo devono essere stabilite dall'ordinamento giudiziario; ed è anche inutile parlare dell'indipendenza della magistratura, se non esiste l'organo che la indipendenza possa attuare.

Ma più particolarmente vorrei considerare il problema della natura giuridica del pubblico ministero augurandomi che l'onorevole ministro voglia, anche su questo tema, darci una esauriente risposta.

L'articolo 107 della Costituzione stabilisce: « Il pubblico ministero gode delle ga-

ranzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

Sulla natura giuridica del pubblico ministero ci sono state discussioni a non finire; è vero onorevole professor Riccio? Deve essere il pubblico ministero organo della giurisdizione o del potere esecutivo? L'onorevole professor Leone insiste nel chiedere che il pubblico ministero sia organo del potere esecutivo, che gli sia inibita completamente ogni attività di giurisdizione e che la sua funzione sia solo quella del promovimento, della sollecitazione e dell'impulso dell'azione penale. Se così dovesse essere, ritengo che tanto varrebbe eliminare la figura del pubblico ministero e credetemi, onorevoli colleghi, che molte volte ne guadagnerebbero l'autorità ed il prestigio del processo dove sovente pubblici ministeri che non conoscono affatto la causa mortificano imputati e difensori con la richiesta di condanna senza rendere minimamente conto della richiesta stessa, quasi che un uomo dovesse essere condannato solo per il fatto di trovarsi dinanzi a dei giudici penali. Tanto varrebbe allora che l'accusa venisse sostenuta dal giudice istruttore, che ha elaborato il processo, che lo ha studiato e che in parte lo ha anche vissuto.

Ma vi è una ragione di ordine politico che impone la considerazione del pubblico ministero come organo della giurisdizione e non del potere esecutivo. Onorevoli colleghi, guardate che stabilire che il pubblico ministero è diretta espressione del Governo può diventare cosa veramente pericolosa.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Guardi che la sua è una tesi nazista, una tesi totalitaria non democratica. (*Commenti all'estrema sinistra*).

AMADEI. A me pare il contrario, ma potrei anche trovarmi in errore. Onorevole Bettiol, se il pubblico ministero — ed ella con dovizia di argomenti potrà soffocare questa mia considerazione — diventa organo del potere esecutivo e se il governo di cui è *longa manus* ha come ministro dell'interno certe determinate persone come l'attuale ministro dell'interno italiano, affermo che il pubblico ministero può diventare uno strumento del dispotismo, un'arma di oppressione, un organo che contrasta veramente con la libertà democratica del paese (*Applausi all'estrema sinistra*). Il pubblico ministero alle dipendenze del potere esecutivo vuol significare continuo pericolo per la democrazia, ed insisto nell'intravedere l'antidemocraticità in una concezione del genere, qua-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

lunque sia stato a proposito il pensiero dei nazisti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché non aspetta di esaminare il progetto, che è già pronto ?

AMADEI. Onorevole ministro, noi non conosciamo nulla e quindi siamo costretti a svolgere un po' a tentoni questi argomenti, ma li svolgiamo per provocare da lei una risposta, affinché ci dica che la nostra preoccupazione è infondata o — quel che speriamo — che la nostra preoccupazione è giusta e, da lei condivisa, è stata tenuta dalla Commissione nel massimo conto.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono molto parco nell'annunciare provvedimenti, poiché ogni volta che faccio qualche anticipazione essa è considerata come una promessa a scadenza fissa (*Commenti all'estrema sinistra*).

AMADEI. L'altro tema riguarda la separazione delle carriere giudicante e requirente e la specializzazione dei magistrati. Sono favorevole al sistema della fusione, né ciò appaia in contrasto con quanto dirò poi circa la specializzazione dei magistrati. È bene che i magistrati requirenti e giudicanti possano intercambiarsi, specialmente perché questi ultimi possano portare nell'esplicazione dell'attività requirente quell'atteggiamento umano, talvolta affettuoso, e del quale i giudici continuamente requirenti normalmente non sono dotati.

L'articolo 102 della Costituzione riguarda la specializzazione di magistrati. Io penso che la specializzazione sia necessaria per i giudici penali: si tratta di una questione complessa che è stata assai dibattuta nei congressi forensi e nella dottrina e che nell'ordinamento giudiziario dovrebbe trovare la sua soluzione.

Il processo penale porta sovente con sé un insieme di problemi tecnici e psicopatologici che non possono essere risolti se i giudici non hanno una particolare e seria conoscenza di medicina legale, di psicologia, di sociologia, di antropologia criminale. Avviene che quando si prospettano dinanzi a giudici generici taluni problemi tecnici, quando si citano qualche rivista o qualche trattato, sorge nel giudice una diffidenza come se invece di argomenti concreti si discettasse di argomenti metafisici o, peggio, si cercasse di trarli in inganno tramite i meandri di quella tecnica che quel delitto ha particolarmente posto in evidenza o l'abnormità della psiche dell'uomo che ha delinquito.

Non basta; è accaduto a me, come ad altri colleghi; di offrire testi scientifici in

lettura al momento in cui il collegio si ritirava in camera di consiglio; e, quasi sempre, mi è stato risposto: « avvocato, non importa ». Su ciò non vi sarebbe niente di male se le biblioteche dei nostri tribunali fossero fornite di pubblicazioni, ma l'anno scorso lo stanziamento per le biblioteche era di 200 mila lire per tutti i corpi giudiziari della Repubblica ed anche se quest'anno vi è stato un aumento nella assegnazione si tratta sempre di una cifra che non può soddisfare le esigenze. I magistrati, pertanto, dovrebbero comprarsi a loro spese certi libri, ma come pretendere un tale sacrificio con gli emolumenti che percepiscono ?

Il senatore Azara nel suo intervento al Senato, l'anno scorso, si pronunciò contro questa specializzazione, perché secondo, il suo pensiero, il giudice specializzato, fornito di una competenza specifica, si chiude in una specie di paratia stagna ed osserva gli altri fenomeni giuridici, e gli altri istituti giuridici con uno sguardo disattento. Diceva: « Al giudice erudito preferisco quello che abbia un criterio giuridico, cioè quel che noi comunemente chiamiamo quadratura di cervello, che gli consenta di identificare prontamente la questione fondamentale, il nocciolo della causa che gli è sottoposta, sfrondandola di tutte le questioni di contorno, per accertare la verità ed emettere la sua sentenza applicando la legge con senso di giustizia e di equità, con precisione e chiarezza, in modo da fare acquistare al suo giudicato prestigio di autorità e di moralità. »

Questa bellissima figura di magistrato, così come ce la descrive il senatore Azara, non è il magistrato generico, ma l'ideale dei magistrati. Se tutti i giudici potessero sfrondare la causa del superfluo, cogliere il punto centrale della questione, giudicare con equità e giustizia, e dare prova nella loro decisione di autorità morale e giuridica, inutile, sarebbe attardarci nella discussione di questo problema; purtroppo questo in pratica non avviene o non avviene sovente, ed ecco perché noi parliamo della necessità della specializzazione che certamente, attraverso una cultura specifica, offre al giudice una parte delle qualità anzidette.

Vero è, onorevole ministro e onorevoli colleghi, che il giudice può essere specializzato o non specializzato, può essere colto o meno colto, il primo requisito del giudice è quello di saper giudicare con l'animo e con coscienza. Che cosa occorre al giudice oltre la fredda sapienza del tecnico del diritto? Il giudice dev'essere umano, comprensivo,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 OTTOBRE 1949

deve portare nella visione dei problemi e nella risoluzione delle controversie, quel senso di equità che non è altro che il soffio della bontà.

Noi chiediamo ai giudici di non essere chiusi in se stessi, di osservare attentamente la vita degli uomini, di conoscere le sofferenze del popolo, la grande anima del popolo sempre generosa anche se fuorviata dal delitto. Noi chiediamo che la giustizia non si arresti alle porte dei tribunali, dopo un dibattito penale o dopo che sia risolta una causa civile, ma che dalle aule dei tribunali delle corti di assise, penetri nelle folle, nelle strade e spazzi via col vento umano ed impetuoso che ha con sé, tutte le infamie e tutte le ingiustizie.

Voi, signori del Governo, svolgete tuttavia una politica che non può conciliarsi con i dettami di una giustizia equa e serena. Voi conducete una sistematica campagna di odio verso una ben definita parte del popolo che additate, se pure in malafede, come quella che ostacola con agitazioni incomposte la ricostruzione del paese e la vostra politica invita gli elementi più deboli o più retrivi della magistratura a colpire.

Vi sono però tanti giudici onesti che restano e resteranno sordi a questa vostra campana di allarme e noi abbiamo una immensa fiducia in questi giudici, non in voi. Avete presentato un bilancio della giustizia che è stanco, vecchio, sì e no sufficiente per il secolo passato. Quegli stessi problemi che non furono risolti cinquant'anni or sono e che oggi si ripresentano tali e quali non saranno da voi risolti per le stesse ragioni che ne impedirono allora la soluzione.

Voi avete ricostruito una impalcatura ormai superata dalla storia e su essa avete posto la stessa classe dirigente di un tempo, inetta ed insensibile, di sé preoccupata, non dei nuovi e complessi problemi che l'ascesa delle masse popolari ha posto all'ordine del giorno. Per questo vi negheremo la nostra fiducia.

Onorevoli colleghi, non posso consentirmi di abusare più a lungo della vostra pazienza, ma per far sì che un palpito di eloquenza dia luce al grigiore del mio discorso, terminerò leggendovi quel ch'ebbe a dire un grande oratore, un grande socialista: l'onorevole Genunzio Bentini: « Giustizia ci vuole! Una società può impoverirsi e toccare il fondo di tutte le carestie, e viene il giorno in cui rifeconda le fonti della sua produzione, della sua ricchezza: una società può cadere in servaggio e viene il giorno in cui spezza il giogo: ma una società che perde la giustizia ripiomba nelle tenebre vicino alla morte. Ma come la picco-

la pianta penetra e a poco a poco frantuma il blocco vulcanico risuscitando il fiore e il frutto là dove era desolazione e disperazione, così il seme della giustizia serbato con cura e coltivato con amore finisce per trionfare sull'arida pietraia del male e del delitto »!

Se voi oggi non sapete allevare questo seme della giustizia, saremo noi a conservarlo gelosamente nel nostro cuore, e questo seme darà il frutto in un domani non lontano, quando le idee grandi del socialismo, squarciate le tenebre della odierna ingiusta società, offriranno speranza e vita all'umanità sofferente. (*Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Ritiro di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lecciso ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa:

« Norme sulla composizione delle Commissioni specializzate, istituite con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, per le controversie sulla proroga dei contratti di affitto di fondi rustici ».

La proposta è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Deferimento di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della I Commissione permanente ha chiesto che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Longoni: « Corresponsione d'indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato, sia deferita alla Commissione stessa, in sede legislativa.

A sua volta, il Presidente della VI Commissione permanente ha chiesto che sia deferita a questa, in sede legislativa, la proposta di legge d'iniziativa del deputato Corsanego: « Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca ».

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

'Così rimane stabilito'.

La seduta termina alle 13.20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO